

RICERCA

Nuova serie di Azione Fucina

Quindicinale della Federazione Universitaria

Cattolica Italiana - Anno XIV - n. 5 - 1 marzo 1958

Direttore: Carlo Maria Gregolin - Condirettore: Leandro Castellani - Direzione, Redazione e Amministrazione: Via Conciliazione, 4-d (Tel. 555.621 - 561.948) - c.c.p. 1/11870 - Spediz. in abbonamento postale Gruppo II - Arti Grafiche Italiane - Piazza Navona, 56 - Roma. Abbonamento semplice L. 600, speciale L. 400, un numero L. 30, arretrato L. 50. Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 28. Decreto 14-12-1948. La collaborazione è aperta a tutti gli studenti universitari: gli articoli non pubblicati non si restituiscono.

L'articolo di fondo propone alcune considerazioni sulle recenti agitazioni studentesche per l'esame di Stato.

In margine al caso di Prato pubblichiamo, oltre ad un articolo di carattere scientifico sulla libertà di esercizio del potere ecclesiastico di giurisdizione nel diritto italiano, una nostra presa di posizione ispirata ad una equilibrata riflessione del valore della Chiesa e dello Stato democratico.

Nel quadro di un lavoro della facoltà di Architettura, viene presentato un primo contributo sull'Arte sacra.

La seconda parte della meditazione «Sulla sofferenza» ed altre note, completano questo numero.

Con l'adesione dello Yemen alla Repubblica Araba Unita si è conclusa e chiarita la prima fase della iniziativa federalista del Medio Oriente arabo-islamico.

I fatti immediati sono noti: Siria ed Egitto, sempre più uniti nelle posizioni politiche di questi ultimi anni, hanno, piuttosto improvvisamente, deciso di federarsi, creando una solida base di partenza per la creazione della Federazione Araba, con possibili successive graduali adesioni degli altri Stati arabi.

Ha aderito lo Yemen, e lo ha annunciato Nasser a Damasco; ora si prevede imminente l'adesione del Libano e della Libia. Particolarmente importante — e va quindi sottolineata — la decisa azione condotta dal Patriarca dei Maroniti (cattolici), Meouchey, perchè il Libano aderisca prontamente. Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio pare si trovino alquanto isolati nella loro perplessità a decidersi, ma ci sono sufficienti ragioni per credere che la concorde volontà federalista dei musulmani e cattolici finirà per prevalere.

Il fatto — piuttosto eclatante — di una improvvisa decisione federalista, compiuta da Nasser e da Kuwally, anche se ha ottenuto plebiscitari consensi nella popolazione egiziana e siriana, e soprattutto nell'opinione pubblica araba di altri Paesi non ancora aderenti, ha potuto far nascere forse non legittimi ma comunque comprensibili sospetti circa la fondatezza di una tale iniziativa e la onestà degli intenti dei promotori immediati. Sorprende però trovare in una tale interpretazione, affrettata e disattenta, unite persone e gruppi politici "costituzionalmente" ostili e guardinghi al mondo arabo e persone e gruppi politici attenti e servidi ammiratori del fenomeno federalista europeo.

Le ragioni — abbastanza individuate — di simili fraintendimenti hanno origini anch'esse ben definite. E meriterebbero forse un discorso a parte. Comunque preme ora far notare che con la recente creazione della Repubblica Araba Unita il processo dell'unificazione politico-economica del mondo arabo ha raggiunto un notevole assetto. Il cammino, piuttosto lungo e forse non lineare, per le molteplici interferenze di avvenimenti estranei direttamente al mondo arabo, ma indirettamente coinvolgendo, della idea unitaria prima, federalista ora, e unitaria dopo (come siamo legittimati a credere), ha una data precisa di partenza: 1904, con la "Lega della patria araba". Si esprimeva, allora, con la maggiore chiarezza programmatica, un orientamento rigidamente unitario del nazionalismo arabo.

Mancando comunque obiettive condizioni di ordine interno ed internazionale, le aspirazioni unitarie degli arabi si sono orientate verso forme federalistiche, che conciliassero l'interesse ad una valorizzazione delle singole forze in un organismo politico più complesso, con l'esigenza di ciascuna parte a mantenere le proprie fondamentali prerogative di sovranità. E' del 22 marzo 1945 al Cairo la creazione del Patto della Società degli Stati Arabi (Lega Araba).

Riteniamo possa positivamente guardarsi questo fenomeno di rilevante importanza politica. Il dinamismo politico-sociale che il Mondo arabo-islamico va esprimendo, forse anche disordinatamente, in questi anni, va attentamente seguito e favorevolmente incoraggiato, per la forte spinta religiosa e per il deciso orientamento politico-sociale.

Ancora il pericolo maggiore per l'Italia e per l'Europa sta forse non tanto nelle ambizioni di forza, quanto nella superbia tecnica ed intellettuale di alcuni strati economico politici occidentali, che sottovalutano fattori religiosi e sociali del mondo orientale, per dare valore risolutivo ai vincoli economici e tecnici, e consolidare così acquisite posizioni di privilegio (d.d.s.).

I problemi dell'Università esigono un costume di serietà ed organiche concezioni programmatiche

Le agitazioni degli studenti universitari sull'Esame di Stato si accentuano mano a mano che ci si avvicina allo svolgimento della prima sessione prevista dalla legge per il ripristino e delle relative norme esecutive.

La stampa indipendente e di partito dedica episodicamente la sua attenzione agli aspetti più vistosi di tale irrequietezza e — a parte solidarietà demagogiche facilmente circoscrivibili — non nasconde in generale la sua disapprovazione per l'atteggiamento degli studenti, accusati di difendere superficialmente pigre posizioni di comodo. Di questa riprovazione si fa finalmente autorevole interprete il Rettore dell'Università di Urbino, prof. Carlo Bo in un articolo di fondo de «La Stampa» di Torino del 1° marzo 1958.

Ci pare opportuno tornare pertanto su un argomento che varie volte ci ha già visti impegnati (vedasi per esempio l'editoriale dell'ultimo numero di «Ricerca»), per tentare di richiamare il significato in una cornice in cui esso appaia non occasionale elemento di tensione.

Quello che è avvenuto in questi mesi all'università è certamente deplorevole: lo spirito e le forme in cui si sono svolte le proteste di una parte degli studenti contro l'Esame di Stato sono certamente contrari ad una corretta tradizione universitaria e civile.

Un'intenzione di difesa corporativa e particolaristica si è incontrata con una volontà di polemica politica generale e ha dato luogo ad alcuni episodi che testimoniano soprattutto l'incapacità di molti a guardare con serietà ed autonomia, quindi con cultura, il problema dell'università, a ricercare con tenace ma equilibrata fermezza un rapporto con autorità accademiche e politiche, a conquistarsi con atteggiamenti coraggiosi ma responsabili la stima delle generazioni più anziane e di vasti settori della vita nazionale.

L'occupazione violenta dei vari Atenei, gli scioperi ad oltranza, le manifestazioni polemiche, gli attacchi alle persone di Docenti e di uomini politici, tutti questi sono fatti che esulano dallo stile universitario, fatto di consapevole misura (e, perchè no? di «humor»...) e di padronanza di sé, alimentato in un clima di ricerca intesa non come privilegio, ma come servizio, e nello sforzo intellettuale e morale di commisurare sempre il personale tomaconto a valutazioni morali, culturali e civili d'interesse generale.

Le «serrate» dell'università decretate da qualche Senato Accademico sono apparse davvero misura inadeguata a ristabilire una sostanziale comprensione tra corpo discente e corpo docente; ma gli universitari, che intendono portare nell'università una nuova sensibilità sociale ed una ragione critica meno tradizionalmente individualista, non hanno certamente mostrato in questi mesi una novità di vita rispetto a quel costume che essi così spesso deplorano.

Ci pare tuttavia che per una comprensione integrale della situazione occorre andare oltre a questi atteggiamenti (che non esitiamo a definire carenza di civismo) di una parte degli studenti, per attingere la sostanza di uno stato d'animo di tensione generale a tutti gli studenti. Di fronte ad un

problema di così grande rilevanza per la loro vita professionale, essi sono costretti ad assistere ad iniziative assunte nella maggioranza dei casi senza ampie ed organiche concezioni, quindi di cultura, e senza deciso coraggio.

L'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale è stato ristabilito con legge del 1956 in ossequio al dettato costituzionale; ma con questo — come è stato detto infinite volte — è stato ripreso un istituto che — mentre appariva coerente ad un ordinamento universitario, come quello gentiliano, fondato sulla caratteristica scientifica degli insegnamenti e sulla massima autonomia concessa al discente — risulta corpo estraneo nella situazione attuale, in cui il primo di questi presupposti è largamente problematizzato ed il secondo è totalmente assente.

Lo svolgimento dell'Esame di Stato è stato organizzato da un regolamento che non prevede un adeguato tirocinio (per talune professioni l'Esame sarà sostenibile una settimana dopo la laurea e dopo che le prove di laurea avranno tuttavia compreso alcune prove aggiunte alle tradizionali nel 1944, per sostituire l'esame di Stato sospeso!), e che non assicura un carattere professionale all'Esame (e, inoltre, come potrebbe farlo, se — per esempio — è unico l'esame per l'abilitazione a professioni di cui oggi sono molteplici le specializzazioni anche fondamentali).

Gli studenti universitari non comprendono oggi, alla luce di queste considerazioni, una ragione nell'Esame di Stato: vedono nel ripristino dell'Esame un'applicazione rapida e meccanica di quella norma costituzionale, che nell'intenzione del costituente doveva essere principio a più organico discorso e a più complete misure in ordine alla funzione di una università in uno

Carlo Maria Gregolin

(continua a pagina 2)



7 marzo - S. Tommaso

O Creatore ineffabile, che dai tesori della tua Sapienza traesti le tre gerarchie degli Angeli, e con ordine meraviglioso lo collocasti sopra il cielo empireo, e disponesti con mirabile proporzione fra loro le diverse parti dell'Universo, Tu che sei il vero fonte del lume e della sapienza e il sovrano principio, degnati di spargere sulle tenebre del mio intelletto un raggio della tua chiarezza scacciando da me la doppia tenebra nella quale io nacqui, cioè il peccato e l'ignoranza. Tu che rendi feconde le lingue dei fanciulli ammaestra la mia lingua. e infondi la grazia della Tua benedizione nelle mie labbra. Dammi acutezza nell'intendere, capacità nel ritenere, modo e facilità nell'imparare, sottigliezza nell'interpretare, grazia copiosa nel parlare. Prepara il principio, dirigi il progresso, compi il fine. Tu che sei il vero Dio e Uomo che vivi e regni nei secoli dei secoli. Così sia.

(Pregiera di S. Tommaso d'Aquino prima dello studio)

Tempo di Quaresima

Come fin dall'età apostolica la giornata domenicale fu dedicata alla commemorazione settimanale della resurrezione del Signore — fatto centrale della storia cristiana — così la solenne commemorazione annuale della passione (Pascha crucifixionis) e della resurrezione del Signore (Pascha resurrectionis) costituiscono il primo nucleo dell'anno liturgico. Infatti, data la fondamentale importanza di queste ricorrenze annuali, esse furono fin dal II secolo precedute da un periodo di preparazione, che ebbe caratteristiche diverse nei vari luoghi e nelle varie epoche. Ma già all'inizio del IV secolo appare definito un periodo di 40 giorni (dondò il nome di «quadagesima»), modellato sull'esempio dei 40 giorni di digiuno dopo i quali i grandi Profeti Mosè ed Elia furono ammessi alla visione di Dio e soprattutto dei 40 giorni di digiuno che Gesù trascorse nel deserto all'inizio della sua vita pubblica. Gli studiosi hanno ricostruito accuratamente le diverse fasi attraverso cui la Quaresima è passata prima di giungere alla at-

(continua da pag. 1)

Stato democratico moderno.

Questa posizione — coerente in particolare con l'evoluzione dei presupposti ideologici della rappresentanza studentesca — è stata responsabilmente e dignitosamente assunta dall'UNURI e dalla grandissima maggioranza degli Organismi Rappresentativi di sede. E questo fatto è tanto più apprezzabile in quanto proprio su tale problema, ricco di suggestioni demagogiche, la rappresentanza si è applicata col più serio sforzo di uscire da generali considerazioni culturali, da denunce massimalistiche, da tentazioni rivoluzionarie, e di incidere gradualmente e concretamente sulle strutture universitarie.

Per chi sappia intendere che cosa costi oggi per dei giovani inserirsi nella situazione esistente ed operarvi dall'interno, non potrà certo apparire un sotterfugio elusivo il loro richiamo all'organicità nella trattazione dei problemi; secondo questa posizione

pio ne è la posizione polemica assunta nei riguardi dell'UNURI dall'Organismo Rappresentativo di Roma — diretto dai fascisti, — il quale a sua volta è incapace di controllare i suoi studenti, eccitati da laureati ed agitatori politici) e meno riesce ad orientarne seriamente le richieste.

Nonostante ci si stia rapidamente avvicinando alla scadenza della data prevista per lo svolgimento dell'Esame, noi pensiamo che il problema dovrà ancora essere ripreso in una discussione più meditata di quanto consenta l'attuale scorcio di legislatura. Ma perchè questa discussione sia possibile ed efficacemente collocata in una giusta ed ampia prospettiva, pensiamo debba anzitutto stabilirsi un clima di fiducia — fondata sullo svolgimento non empirico delle rispettive funzioni — tra quanti sono principio di iniziativa per l'università: gli studenti, mediati dalla Rappresentanza, le Autorità Accademiche, gli organi politici. Il clima di fiducia, a

di fuori di una sostanziale adesione allo spirito delle leggi e non creeranno tensioni costringendo gli studenti a ricorrere al Consiglio di Stato per affermare il loro rifiuto a metodi paternalistici; se gli organi politici, responsabili di dare attraverso le leggi e la normale amministrazione le strutture fondamentali entro cui gioca la libera cultura universitaria, non si sottrarranno alla pesante fatica di trattare con assidua delicatezza la grave materia della Scuola Superiore.

L'attribuzione di mezzi materiali all'università — che lo stato in questo momento si preoccupa di fare con crescente larghezza — è un fattore importante dello sviluppo di questa; ma non dimentichiamo che — dal punto di vista concettuale — è il contributo più facile a darsi; estremamente più delicato è il contributo di una chiarezza di fini e di ordinamenti adeguati ad una ricerca e ad una didattica degne di una società contemporanea, e questo

La FUCI dal Papa

Il S. Padre si è degnato di ricevere in speciale Udienza, domenica 23 febbraio, il Consiglio Superiore della FUCI. Egli si è trattenuto a parlare brevemente con ciascuno dei presenti, informandosi degli studi di ognuno. Era commovente l'atteggiamento molto cordiale e familiare con cui si degnava di stare con noi: ci parlava in prima persona singolare, non col «noi» ufficiale, ci riferiva esperienze della Sua giovinezza di studente, ci esortava affettuosamente all'apostolato.

Il Papa si è detto addolorato per lo spirito di avversione alla Chiesa che corre oggi, ed ha voluto informarsi sulla situazione religiosa e morale degli universitari. Le nostre risposte tendevano ad illustrare la crescente correttezza su cui si impostano i rapporti tra cattolici e laici nell'università, in cui la FUCI con forza e cordialità si sforza di portare a tutti gli universitari il messaggio religioso, in devota unione alla Chiesa. Dopo più di mezz'ora di questo colloquio, in cui i presenti hanno avuto la grazia di vedere tangibilmente, nella persona del Vicario di Cristo, l'amoroso interesse della Chiesa al nostro lavoro, il Papa ha impartito l'Apostolica Benedizione ai presenti, a tutti i futuri, agli intenti della Fuci.

Dopo l'Augusta Udienza, la Presidenza Centrale inviava al



tuale fisionomia. Tra gli elementi che maggiormente hanno influito nella formazione della liturgia quaresimale sono da tener presenti da una parte la disciplina della penitenza pubblica (le cui tracce si trovano particolarmente nel rito delle ceneri con cui si apre tuttora il periodo quaresimale) e dall'altra parte la disciplina del catecumenato: infatti nell'età in cui numerosi adulti giungevano alla fede, essi venivano disposti al battesimo (che si conferiva durante la grande veglia pasquale) attraverso una accurata preparazione, comprendente diversi scrutini, o esami, che avvenivano in determinati giorni della quaresima e ai quali seguiva l'istruzione su ulteriori e più importanti verità della fede. Di questi scrutini rimangono le tracce anche nella odierna liturgia quaresimale.

Al di là di queste reminiscenze di tempi lontani, la quaresima conserva anche per noi la sua caratteristica fondamentale, che il Righetti sintetizza così: «Essa, nel pensiero dei Padri, doveva essere soprattutto un periodo di ascesi e di mortificazione, un tempo sacro di vita cristiana più intensa, durante il quale, come si esprime il Crisostomo, per preces, per elemosine, per ieiunium, per vigilias, per lacrimas, per confessionem, ac per cetera omnia diligenter expurgati, i fedeli potessero rinnovarsi interiormente, per risorgere poscia con Cristo ad una nuova vita».

E' chiaro da queste espressioni che il digiuno, se fu per molto tempo uno degli elementi caratteristici della quaresima, non ne costituì da solo l'essenza, per cui

(continua a pag. 7)

impostare organicamente il problema dell'università non significa, infatti, scegliere in partenza la parte dell'immobilismo e della rinuncia; non significa, nel caso particolare, essere pregiudizialmente contrari ad ogni forma di Esame di Stato; significa dare a scelte concrete e particolari — inevitabilmente non si procederà se non attraverso queste — una collocazione in un disegno che le giustifichi e le sottragga all'occasione e all'empirismo. Se questo non è, nessuna esortazione o richiamo moralistico possono avere efficacia, perchè di fronte alla incapacità dei poteri normali di assumere le loro complete responsabilità è potente la tentazione della pressione di piazza e della difesa dell'interesse pre-costituito. Oggi appunto sta avvenendo il fatto che la Rappresentanza universitaria tenta di sollecitare una più seria trattazione del problema e dei problemi dell'università da parte degli organi dello Stato e delle Autorità Accademiche, ma — in quanto la sua sollecitazione va costantemente elusa — essa stessa sta compromettendo le sue possibilità di contatto con la base (esem-

sua volta, non può nascere se non nella capacità di assolvere in modo non empirico le rispettive funzioni:

...L'Università di Bologna, prima scuola di legge nel XII secolo era amministrata da una corporazione di studenti, che noleggiavano gli insegnanti, spesso senza pagare loro il compenso e riducendoli in un umiliante stato di servitù.

Il professore (....) era multato se tardava un minuto alle lezioni, se oltrepassava il termine fissato, se saltava un passaggio difficile o non riusciva ad esaurire, in un dato tempo, lo studio dei testi di legge imposti dall'Università.

Un comitato di studenti denunciava i professori, sorvegliava la sua condotta e teneva informati i rettori delle sue mancanze. Se voleva sposarsi, gli era benignamente concesso un giorno di permesso, ma senza luna di miele.

(Dalla «Storia d'Europa» di H. A. Fisher, vol. I, pagg. 265, ed. Laterza. Bari 1948.

se per esempio le Autorità Accademiche non pretendevano di impostare i loro rapporti con gli studenti al

non può non impegnare le energie migliori di correnti culturali e politiche e trovare una chiara volontà realizzativa nell'iniziativa dello Stato; quotidianamente faticosa resta poi la responsabilità dei docenti di trovare i modi di impostare una ricerca personale e di gruppo che colga i punti nodali delle scienze singole e i punti di convergenza delle scienze diverse che confluiscono nella formazione dei ricercatori e dei professionisti odierni.

E' certamente questo un richiamo morale: nonostante superficiali apparenze in contrario, il nucleo più maturo del mondo studentesco prepara certamente nel suo seno forze morali, culturali e politiche che, nel dialogo con le generazioni più adulte oggi, con propria responsabilità domani, promettono un maturo sforzo di dimensioni più che individualistiche; ma occorre che anche le generazioni più anziane diano oggi il meglio di sé per la scuola, universitaria in particolare, la cui prosperità resta sempre un lontano ideale, ma un quotidiano dovere per tutti.

Carlo Maria Gregolin

S. Padre una lettera di ringraziamento in cui riaffermava l'affetto filiale e la devozione di tutta la FUCI. Per questa lettera il S. Padre si degnava di far giungere al Presidente centrale, tramite S.E. Mons. Angelo Dell'Acqua, la seguente risposta.

Ill.mo Signore,

La S. V., in unione alla Presidente Centrale ed all'Assistente Ecclesiastico, ha sentito il bisogno di rinnovare al Santo Padre, con la lettera del 26 febbraio u.s., i sentimenti di devota riconoscenza, già tanto calorosamente manifestati nella Udienza della domenica 22.

A Sua Santità tuttavia non sfugge la filiale intenzione di un tale atto, che vuole trovare la occasione di ritornare in ispirito ai Piedi del Padre Comune per ripetere sì e riconoscenza e devozione, ma ancora e soprattutto per offrirGli l'assicurazione della intima partecipazione di tutti i membri della Federazione alla tristezza che gli avvenimenti di questi giorni procurano al Suo cuore; protestandoGli la più generosa fedeltà e il più ardente amore.

Sua Santità ringrazia vivamente della nuova testimonianza di affetto e di attaccamento, che viene dalla cara FUCI per i suoi più autorevoli interpreti, e riconoscendo i Suoi sentimenti di particolare benevolenza, rinnova alla S. V., alla Presidente Centrale, all'Assistente Ecclesiastico ed ai singoli membri della Federazione la Sua paterna Benedizione.

Con sensi di distinta stima mi confermo.

di V. S. Ill.ma dev.mo

Mons. Angelo Dell'Acqua
Sostituto

iniziamo in questo numero di ricerca la pubblicazione di una serie di articoli che offriamo come contributi al lavoro di facoltà per Architettura. Lo schema e la scelta di tali articoli è stata fatta da una commissione alla quale hanno collaborato, particolarmente per la parte critica, amici della facoltà di lettere. Tale scelta è stata condotta sulle indicazioni emerse principalmente nella riunione di facoltà al Congresso di Napoli. Precisiamo che gli articoli che seguiranno vanno considerati come contributi, quindi assolutamente non vincolanti, al lavoro dei gruppi di facoltà e anche, ove ciò fosse impossibile, alla meditazione personale di ciascuno. Preghiamo le persone interessate, anche di altre facoltà, di mettersi in contatto con noi anche perché è in programma a breve scadenza, un incontro su piano nazionale per elaborare una linea di lavoro più organica e completa.

Il figurativo in arte ha l'efficacia della parola articolata: avanti all'immagine non solo si mette in moto l'occhio sensibile, ma vi partecipa, per intero, l'attività spirituale della conoscenza, e se all'inizio l'organo fisiologico può essere colpito da un particolare trascurabile, o da un fatto di maggiore attrazione, in un secondo momento, la facoltà visiva vedendo sino all'orizzonte le complessità delle cose è disposta ad accettare la correzione che l'intelletto le propone.

Può accadere, nell'animo dell'osservatore, che si accenda una polemica tra il piacere prodotto in lui dall'emotività di sentimento e l'esame successivo di quella impressione visiva: benché non si intenda qui distinguere, nell'unico processo del conoscere due fasi di un prima e di un poi, tuttavia sarà bene tener presente questi dati di fatto, che spiegano alcune reazioni e stati d'animo e le conseguenti contraddizioni di giudizio.

Il figurativo, intanto, è qualche cosa che l'artista ha voluto «oggettivare», a cui è pervenuto, per intuizione o per calcolo, nella speranza che anche gli altri partecipino alla comunicazione fantastica delle idee. L'attrattiva verso il figurativo accade non senza ragione (l'artista può dichiararsene inconsapevole), sebbene il lento processo che accompagna la vita non viene, ad ogni istante, sezionato per cavarne fuori il filo conduttore, ed è certo che il potere di percezione, di selezione e inventivo è negli uomini d'arte di una forza singolare.

Nel figurativo sacro s'incontrano due esperienze, l'una che appartiene alla storia, l'altra che è propria dell'artista: la

quale in arte finisce per essere relativa: il concetto di Dio non avrà mai la corrispondenza figurativa che escluda altre interpretazioni.

Considerando nel Cattolicesimo l'immutabile vuoto dalla Rivelazione si potrebbe pensare che ad una stabilità ed essenzialità di concetti faccia riscontro una figuratività ovunque identica e costante, invece la misura nuova che gli artisti hanno compreso e divulgato è che nella visione di Dio abbiamo una concezione aperta e che la loro lotta investe una grossa responsabilità umana, quella di varcare il mondo reale per conferire una corporeità all'invisibile. Gli artisti non sono produttori di immagini, ma in certo senso, benché improprio,

Così nei pittori del Duecento e del Trecento italiano il mondo, accusando la sua dipendenza era «creatura» — si rammenti il cantico di Frate Sole — poi si cominciò a distaccare dalla sua origine e divenne «natura»: il termine stesso (l'osservazione è estensibile ai nostri giorni, il termine popolo è sostituito e laicizzato con massa) poneva l'accento sulla nuova problematica, fino a che l'individualismo moderno rifiutò un po' alla volta quella maniera di vedere in estenso operando la lacerazione del figurativo sacro in nome di un tipo di rivolta contro il reale e della libertà artistica.

Il figurativo religioso, più ancora quello

tative umane del tempo, affidate alle mani di uomini capaci di rivivere, su di un metro nuovo, l'identica persuasione della teologia.

Che cosa si chiede in definitiva al sacro? Che sia rappresentabile e che, di fatto, sia rappresentato.

Una costante è l'intelligibilità dell'opera, alla quale l'artista arriva, per mezzo del simbolo o della trasfigurazione del reale.

La simbologia è come una parabola affidata all'oggetto, che conclude la definizione di un'idea con un segno di riconoscimento. I suoi frutti sono popolari e aristocratici, vanno egualmente bene nel piccolo oratorio e nella basilica, quando il gusto e la divulgazione ne rendono accessibile e sostanzioso il linguaggio.

L'ornamentale non figurativo in una chiesa ricorre, per la sua logica, a questo bisogno di una poeticità che non degenera in artificio, associata al regno vegetale ed animale, in chiave di erudizione e di scoperta: essa ha una parte complementare

Arte sacra e figurativo

creatori d'immagini; essi hanno coscienza che operando sono nella Chiesa, interpreti del suo magistero. Il figurativo quindi non è, nelle epoche migliori, un titolo aggiuntivo ad un edificio sacro: in una prospettiva di spazio l'artista interviene per dare forza alla coesione interna — questa è la parola articolata — alla staticità della struttura.

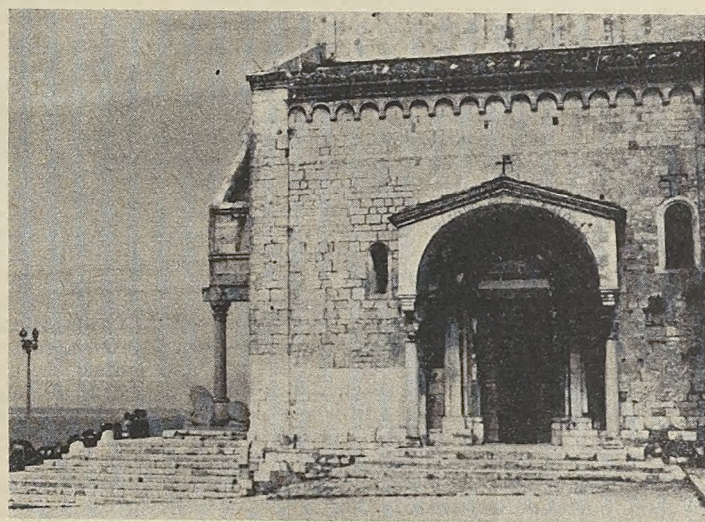
La cattedrale come edificio che interpreta il dogma cristiano, trova le sue leggi nella scienza dell'arte e maggiormente nella scienza delle *summae* teologiche e della predicazione.

La sorgente sacra garantisce agli uomini di buona volontà i termini del problema, da questi termini sgorga l'immagine che vivifica e rende più ampia e generosa la nostra esistenza; anche se il sapere instaura una situazione di privilegio e di preminenza di certi concetti rispetto ad altri, tutto passa poi nell'iconografia, dove la storia della pietà e della tecnica è una premessa necessaria per spiegare la logica dello stile.

L'opera d'arte sacra, per sua natura, non evade dai pericoli che corre quella che è comunemente detta l'arte profana; deve prima di tutto «essere»; il soggetto o contenuto nella fase di decadenza fu trattato con vigore eccessivo in vista di un macchinario simbolico troppo alto per la capacità inventiva dell'artista, si rivestì di grandiosità esterne e retoriche, adatte più a stupire che a convincere, si richiamò alle cose abituali, con una terminologia consunta dall'uso, senza la vitalità necessaria. Si dirà che la stilizzazione primitiva fu la strada migliore per giungere ad essere intesi, in quanto gli elementi dispersi di un ciclo religioso o di un personaggio furono condotti alla sintesi unitaria. Quanto l'arte dei primitivi (i primitivi furono i primi: una posizione rischiosa di vantaggio) piaccia e soddisfi l'uomo moderno, perché lo sforzo dell'artista appare minore e il discorso vivo ci appassiona col suo umile gesto, si deduce dal palese impegno dei trecentisti che raccontavano poeticamente l'essenziale delle storie, intenti anche ai minimi passaggi delle loro narrazioni. Per André Malraux, nell'orbita del dramma possibile alla rappresentazione del divino, «Giotto è il Cristianesimo stesso».

L'artista, come è noto, si muove dietro una nozione che gli proviene dal suo tempo, dalla storia che egli vive, dagli uomini che avvicina, dal committente che serve, dalla filosofia che stabilisce una certa visione della realtà: senza il concetto umanistico dell'esistenza saremmo ancora ad attendere l'invenzione della Scuola di Atene.

Nella foto: qui accanto, Basilica di San Ciriaco ad Ancona; a sinistra, la Chiesa di S. Maria della Manna d'Oro a Spoleto, ora Battistero; sotto, Chiesa di S. Angelo a Perugia.



liturgico, ha infatti delle limitazioni, minori di quelle che hanno i tentativi tecnici ritenuti tali nei movimenti contemporanei, ma delle limitazioni, sì: il segno affidato all'opera ha come finalità ultima una moralità, una interpretazione, un aiuto all'elevazione della preghiera.

Nella teologia artistica limitare non vuol dire restringere, bensì rispettare una cosa nel suo significato, come fece Michelangelo che, all'invito di Giulio II di risolvere la volta della Sistina, per accrescere il suo effettivo e libero operare, mutando lo schema precedente che comportava la rappresentazione degli Apostoli, condizionò l'opera e la concezione grandiosa entro spazi architettonici obbligati e ben definiti. Che il limite causi l'impoverimento è un concetto nostro romantico vantaggioso per l'artista rinunciatario, ma non lo fu nelle grandi prove dell'arte; anche l'Alighieri volle la Commedia nel ritmo dell'endecasillabo e della terzina, con finalità pratiche, e forse mai panorama umano penetrò più a fondo, spostandosi dal finito all'infinito.

Nella fase celebrativa della libertà l'angolo visuale si è relativamente ristretto.

Il limite non nega la libertà, solo propone tra i vari itinerari quello utile, dove già sono stabiliti, in anticipo, perché fruttuosi, le soste e gli incontri. Uno schema, di una «Fuga in Egitto» non cambia da Giotto, all'Angelico, a Tiepolo, eppure nelle tre soluzioni interviene un «dettato» spirituale diverso in ciascuno; muta l'ora del giorno, il colore del cielo, la partecipazione dei monti all'episodio, il caldo senso umano della fuga.

Dall'arte paleocristiana ad oggi l'esegesi annovera prodotti in accordo a certe aspet-

un posto che giova a restituire alla verità quei concetti che l'abitudine poteva aver privato di concretezza.

Per la trasfigurazione del reale il problema è più complesso: nel simbolo ci si incontra per accordo e per convenzione, mentre nella visione artistica della realtà si squadrano all'infinito il destino dei contenuti e del mondo.

L'artista benché sappia quali legami egli abbia con la comunità si sente tentato a inventare secondo canoni (antichi o nuovi non importa) che lo trascinano, se non ha forza di dominarli e di condurli dove egli vuole, a rapidi mutamenti e involuzioni e a quella insegna comunissima della moda, che resiste qualche stagione.

Ma, forse, la tentazione più insistente ed esplicita consiste nella novità (da non confondere con l'originalità). Giustamente scrive Gabriel Marcel: «Il nuovo in quanto tale, il nuovo fine a sé stesso, è la manifestazione di un mondo dissociato, rosso, in ultima analisi, dallo spirito di empietà... Il sacro in quanto trascendente rivolge a colui che lo contempla una specie di intimità negativa che si esprimerebbe abbastanza esattamente con le parole: «non mi tangere»: gli impone un divieto che riguarda la sua attività manipolatrice, o più precisamente, tutto si svolge come se tale divieto fosse effettivamente pronunciato».

Perciò nell'espressione artistica, si ha una vera coincidenza tra l'uomo, l'arte, la vita.

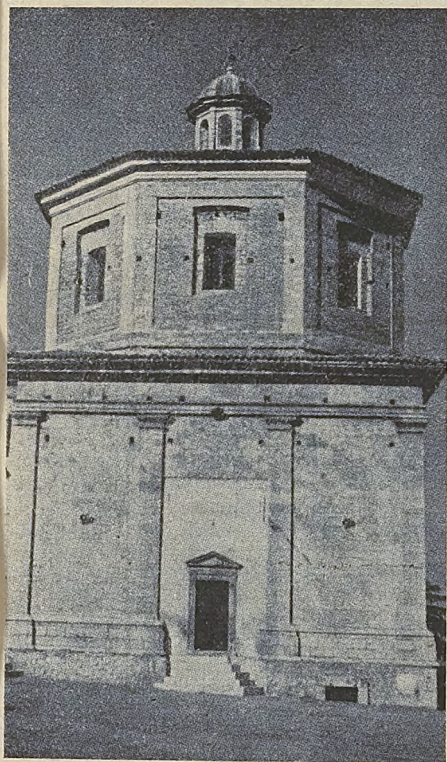
L'anima, come l'arte, ha la sua architettura, il colore, la forma; la psicologia dell'artista si adopera per interpretarla nei suoi atteggiamenti di fronte a Dio, vincendo la resistenza dei conflitti tra la visione popolare e quella personale, tra il pensiero della comunità committente e la parola della liturgia.

L'arte sacra è quindi portata a colmare il vuoto, a eliminare le dissonanze: è una forma della verità.

Le esigenze nuove, gli infiniti modi che giovani in un complesso sacro ci spingono a ricercare come legittima quell'opera che tende a un valore oggettivo.

Il soggettivismo arbitrario è sempre legato alla contingenza, a certo costume sociale; come il linguaggio, muta a sua volta. D'altra parte il figurativo sacro ha per fondamento la conoscenza della storia non autosufficiente, bensì mossa dalla Provvidenza, un convincimento che gli proviene da un sistema di vita, le cui assicurazioni di autenticità, derivano dalla Rivelazione.

Giovanni Fallani
(continua a pag. 8)



prima conosce la ricerca dovuta alla Chiesa, per il ritrovamento di una rispondenza espressiva tra le verità dogmatiche e la possibile traduzione rappresentativa, tra le verità morali e l'efficacia degli elementi, che dovranno entrare nel racconto evocativo; la seconda è il consentimento dell'artista a queste pagine dottrinali, che egli intende far rivivere seguendo la traccia tematica, ricca dell'apporto di una diretta esperienza religiosa.

Il figurativo, nella prima fase, fu conseguenza più che di uno studio, di un immenso amore alla liturgia e ai testi sacri; se ne fece interprete una popolazione anonima di fedeli che dal modesto artigianato ricavava i mezzi di vita. Il figurativo stesso fu chiamato a riferire sugli episodi essenziali della vita cristiana, principalmente in ordine ai sacramenti, ma già alle origini — accenno, com'è ovvio, alla pittura delle catacombe — si pensò alla evasione simbolica e astratta, necessaria per tradurre in termini universali i concetti che non potevano essere facilmente interpretati, e quantunque sia la sorte a cui siano andati incontro simili raffigurazioni, è certo che intervennero, per suggestione profonda, in circostanze particolarmente drammatiche: si ricordino i mosaici di Aquileia e la lotta contro l'eresia ariana.

Da una comunanza di idee si annuncia la nuova storia della nuova espressione, ma la raffigurazione, di per sé, ridotta ad immagine, non può essere considerata un assoluto; esiste l'idea assoluta di un soggetto sacro, che dovrà trovare una forma, la





Gli estremi del riconoscimento dell'esercizio del potere ecclesiastico di giurisdizione nell'ordinamento italiano

Il cosiddetto caso di Prato, pur nella sua semplicità di fatto, dà spunto a diverse riflessioni nello studio dei rapporti giuridici tra Stato e Chiesa in Italia.

Due battezzati cattolicamente si sono uniti con il rito civile, rifiutandosi in modo ostentato ed ostinato di celebrare il matrimonio religioso; l'autorità ecclesiastica, con una notificazione diretta al parroco competente e da questi letta in Chiesa in giorno festivo e poi pubblicata nel bollettino parrocchiale, ha condannato gli sposi, dichiarando doverli considerare, a norma dei sacri canoni, pubblici concubini e pubblici peccatori. Gli interessati hanno sporto querela contro il Vescovo e il Parroco, assumendo che nel comportamento di costoro ricorrono gli estremi del reato di diffamazione aggravata. Nonostante il Pubblico Ministero avesse chiesto che fosse dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente attribuiti, per essere essi persone non punibili perché i fatti non costituivano reato, la sentenza istruttoria ha concluso con il rinvio a giudizio.

La vertenza ha assunto proporzioni di rilievo, per opera soprattutto di una parte della opinione pubblica che se ne è occupata dal punto di vista del suo atteggiamento ideologico, trasformando così una questione giuridica in una questione essenzialmente politica, affrontata per lo più con confusione di idee e di prospettive generali.

Tra i molti problemi, sia di ordine concordatario sia di ordine interno dello Stato italiano, sui quali la vertenza richiama l'attenzione di chi intende considerarla dall'angolo visuale strettamente giuridico, merita soffermarsi sulla posizione che il diritto italiano conferisce all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, in quanto, chiaro il problema, la vertenza può essere adeguatamente inquadrata nei suoi termini.

E' appena il caso di accennare che nella nostra legislazione vi sono due riconoscimenti di carattere generale della potestà della Chiesa. Un riconoscimento è contemplato nella disposizione dell'art. 7, 1° comma, della Costituzione, ove la Chiesa figura come istituzione unitaria, autonoma ed originaria, dotata quindi di poteri disciplinari; l'altro si ha nella norma, di cui all'art. 1 del Concordato, che garantisce alla Chiesa il libero esercizio del potere spirituale e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica, che cioè dà ad essa Chiesa la piena assicurazione da parte dello Stato di non intervenire in qualsiasi modo per impedire o limitare tale esercizio. In concreto, per quanto riguarda i diritti e le funzioni pubbliche riconosciute ai Vescovi ed anche ai Parroci, a costoro spetta il diritto di esercitare liberamente le potestà spirituali e giurisdizionali che loro competono, in conformità alle disposizioni canoniche presupposte dal Concordato ed alle altre particolari in esso stabilite (1).

Il principio, del resto, non è nuovo, giacché veniva sostanzialmente applicato in Italia anche nel regime delle Giurarchie, durante il quale lo Stato, ponendosi su un piano di indifferenza di fronte al contenuto etico e dogmatico della dottrina cattolica e riducendo l'organizzazione delle confessioni in genere sul ter-

In margine al caso di Prato

reno del diritto privato non interferiva nell'operato degli organi della Chiesa e riconosceva così l'esclusiva competenza di essi organi nello svolgimento dell'attività ecclesiastica (2). La norma dell'art. 1 Concordato conferma, perciò, in sede legislativa la garanzia dell'indipendenza della Chiesa nell'esercizio della sua giurisdizione, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato (3), ossia, partendo dal presupposto dell'autonomia della Chiesa in materia nelle quali essa pone di sua esclusiva iniziativa una propria regolamentazione, ha sancito l'impegno dello Stato di rispettare il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Una precisazione della norma è contenuta nell'art. 2 (commi 2-5) Concordato ove è previsto che i Vescovi, per l'esercizio del loro ministero pastorale, comunicano e corrispondono liberamente con il clero e con i fedeli ed hanno il diritto di pubblicare, senza alcuna possibilità di ingerenza preventiva o repressiva da parte dello Stato, e di fare affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici di culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale.

Orbene, il dato da cui occorre muoversi consiste, oggi come ieri, in un ambito di rapporti giuridicamente rilevanti in cui la giurisdizione ecclesiastica è libera, dato — notisi — non di ordine dogmatico, bensì fondato sul riconoscimento pacifico in giurisprudenza ed in dottrina di una sfera di autonomia della Chiesa (4).

La norma concordataria, contemplata dall'articolo 1, offre, dunque, una sicura guida per l'interpretazione che può riassumersi nel senso che gli organi della Chiesa nell'espletamento e per l'espletamento dell'attività ministeriale loro propria sono indipendenti da una qualunque limitazione: lo Stato si è riconosciuto una limitazione per quanto riguarda i rapporti fra i suoi cittadini battezzati cattolicamente e l'autorità della Chiesa, e cioè relativamente a tali rapporti esso Stato si è dichiarato al di fuori senza neppure prevedere dei punti marginali, oltre i quali il suo interessamento poteva ritenersi legittimo. Anzi c'è di più. L'espressione adottata al 2° cpv. dell'art. 2 Concordato, in cui è detto che la S. Sede ed i Vescovi « possono pubblicare liberamente ed anche affiggere... le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza » significa altrettanto un riconoscimento formale da parte dello Stato di un potere discrezionale di applicazione ed ulteriore determinazione delle norme canoniche (5). Si aggiunge che la Costituzione, allo art. 7, dopo avere ribadito che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, ha fatto richiamo, come è noto, ai Patti Lateranensi, dimostrando così l'esplicito intento di voler dare applicazione alle norme tutte contenute nel Trattato e nel Concordato, come dei resto si deduce anche dagli stessi lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, pronunciatasi per l'accoglimento dei Patti nella loro integrità. L'aver riaffermato in sede di Costituzione la particolare posizione di ordinamento primario per la Chiesa cattolica e l'aver previsto la validità dei Patti Lateranensi per la disciplina delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa sono elementi di rilievo, in quanto non consentono all'interprete creare nel nostro ordinamento, riguardo all'applicazione delle norme concordatarie, limiti non espressamente previsti da esse norme.

La distinzione tra esercizio e modo di esercizio del potere ecclesiastico in relazione al problema

Nel nostro caso, essendo il Vescovo organo di un ordinamento giuridico indipendente e sovrano, in quanto relativo ad una società originaria e perfetta quale la Chiesa cattolica, lo Stato italiano non può interferire nella sua attività ministeriale. Non è possibile configurare alcun sindacato da parte dello Stato sull'esercizio del potere della autorità ecclesiastica allorché questa richiami i fedeli sulla valutazione del matrimonio civile (6). Vale ricordare come la Chiesa cattolica, sottoscrivendo i Patti lateranensi, non abbia accettato una parificazione tra il matrimonio civile e quello canonico, giacché, oltretutto, l'accettazione avrebbe contraddetto alla sua dottrina secondo la quale matrimonio valido è solo quello elevato a sacramento, e neppure abbia assunto alcun impegno di tollerare, e, quindi, di rispettare il valore giuridico del vincolo civile tra battezzati. Non è ipotizzabile un sindacato sull'esercizio del diritto dell'autorità ecclesiastica di colpire i fedeli mediante le censure spirituali, come nel caso *de quo* in cui essa autorità, oltre deplorare

il fatto, ha adottato provvedimenti di ordine spirituale a carico dei due sposati civilmente, dichiarando che questi erano da classificarsi « fra i pubblici concubini » e, a norma dei cann. 855 e 2357 c.j.c., fra i pubblici peccatori ed erano perciò incorsi nelle conseguenze giuridiche loro derivanti da tale qualifica (7). Il Vescovo ha agito nell'ambito di esercizio dei suoi poteri, giacché ha applicato le previste sanzioni canoniche, ed ha ammonito i fedeli della diocesi sulla gravità, dal punto di vista della Chiesa, di quanto avvenuto. La condotta dell'autorità ecclesiastica nella specie risulta in piena armonia con le norme canoniche, nel senso che il Vescovo di Prato, usando i suoi legittimi poteri, ha agito nell'ambito in cui poteva esercitarli. A parte queste considerazioni l'insindacabilità da parte dello Stato nell'esercizio del potere ecclesiastico trova la sua giustificazione nel fatto che non può ricorrere in alcun caso l'offesa di un bene tutelato dal diritto statale. Il diritto della Chiesa provvede ad interessi che sono estranei all'ordinamento statale e che, di conseguenza, esso Stato non potrebbe né soddisfare né proteggere; l'interesse del cattolico a non essere colpito da sanzioni canoniche, a non essere considerato peccatore dalla Chiesa e secondo le norme di essa è questione priva di rilievo per lo Stato, che non avrà, quindi, il potere ed il dovere di tutelare un suo cittadino per quanto riguarda la di lui valutazione come fedele, effettuata dalla Chiesa nel suo specifico ambito.

Il problema che ora rimane consiste nel vedere se sia consentito che abbia egualmente luogo a carico di un battezzato nella Chiesa cattolica un provvedimento ecclesiastico e, a prescindere dalla posizione di fedele di essa Chiesa, potrebbe suonare anche offesa per chi si sente di essere ormai soltanto un cittadino dello Stato. Così posto il problema, viene in evidenza una questione di limiti circa il modo o la forma dell'atto ecclesiastico e viene pertanto fatto di domandarsi se non sia possibile un sindacato per opera dello Stato da questo punto di vista sul comportamento ecclesiastico. Ci si potrebbe far forti nell'accogliere il quesito, sostenendo che il giudice statale, in base al principio della libertà di opinioni garantita dallo Stato agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, dovrebbe comunque tutelare il diritto del cittadino di mutare i propri convincimenti anche in materia religiosa. Potrebbe osservarsi che, se un fedele della Chiesa non intende più considerarsi tale, rimane sempre un cittadino che, come nel nostro caso in cui questi si è servito di uno strumento offerto dalla legislazione statale quale il matrimonio civile, avrebbe sempre la legittima aspettativa di essere difeso nel suo prestigio (8). Con il richiamo alle norme costituzionali si vorrebbe sostenere che il riconoscimento da parte dello Stato alla Chiesa della sua libertà di giurisdizione e così parimenti del potere di infliggere sanzioni ecclesiastiche non dovrebbe significare che, da questo punto di vista, la posizione dei fedeli, che sono anche cittadini dello Stato, rimanga completamente disancorata da una protezione da parte dello Stato stesso per quanto riguarda l'attività degli organi della Chiesa.

Il censurare, peraltro, le modalità di esercizio del potere ecclesiastico significherebbe ugualmente violazione della norma concordataria, che ne garantisce il libero esercizio. Non è possibile nella specie pensare sottoposto al sindacato dello Stato il mezzo della pubblicità adottato dall'autorità ecclesiastica, anzi della maggiore pubblicità del provvedimento, giacché si verrebbe esattamente a contenere l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica dal lato strettamente sostanziale. Si tratta dell'applicazione di pene a carico di fedeli, inflitte con un determinato sistema in relazione alla gravità dell'illecito canonico compiuto; si tratta di un rapporto compreso nell'autonomia della Chiesa, privo inoltre di alcun rilievo per l'ordinamento giuridico italiano, per il quale rapporto non è possibile giustificare un intervento della giurisdizione statale a tutela di diritti soggettivi dei due che hanno contratto matrimonio civile, perché in realtà il rapporto non fa sorgere nell'ambito del nostro ordinamento diritti del genere, rimanendo ad esso del tutto estraneo ed irrilevante. Vale ancora ripetere che il diritto dello Stato si disinteressa completamente di alcune norme del diritto della Chiesa relative a materie essenzialmente spirituali, considerato per loro natura indifferente rispetto alle sue finalità ed alla sua indole pratica: così per lo Stato non ha interesse il comportamento degli organi ecclesiastici nella pronuncia di giudizi circa responsabilità morale dei singoli, come parimenti non ha interesse il comportamento di tali organi nella dichiarazione della verità di fede. Non sarà dunque pensabile che gli organi dello Stato vadano a sindacare il modo di esercizio del potere punitivo dell'autorità ecclesiastica, che si è concretato nella specie attraverso

un sistema di pubblicità. Il codice di diritto canonico al § 5 lascia al giudizio discrezionale del Vescovo esercitare i suoi poteri e di determinarne, ad esempio, il modo di pubblicazione delle sanzioni penali, che in questo caso si è del duplice sistema della pubblicazione delle e della inserzione nel bollettino della Chiesa.

Con la pretesa di rendere responsabile di diffamazione il Vescovo, che ha agito nei limiti del diritto canonico, si è proceduto a una di affissione del provvedimento alle porte della Chiesa, ma rigorosamente legittimo, si verrebbe a ridurre il libero esercizio del ministero ecclesiastico garantito dal Concordato nonché dalla stessa Costituzione. Si comprende del resto, la ragione di aver adottato il Vescovo sistema piuttosto che un altro, qualunga presente soprattutto la notorietà della sposa qualificata cattolica il moltiplicarsi dei matrimoni civili nente cattolico della diocesi. Stante queste, per la stessa economia del suo ro spirituale, il Vescovo ha perseguito lo stesso nella forma prescritta dal Codice, 2225, indicando i nomi dei responsabili e pubblicando il decreto, data la natura del delitto ecclesiastico commesso, into pubblico e notorio. Il fine delle sanzioni ecclesiastiche è l'esem-

Se l'autorità ecclesiastica, come nel caso in esame, ha inflitto le sanzioni previste nella legge canonica secondo le forme e le modalità ivi contemplate, neppure si potrà ritenere che essa autorità abbia usato violenza alla libertà nei confronti di un battezzato. Questi, qualora venga separato dalla società ecclesiastica per essere incorso in apostasia o nella scomunica, ovvero qualora sia colpito da altra censura, perde, più o meno largamente, l'esercizio dei diritti soggettivi competenti ai fedeli, ma rimane sempre membro della Chiesa e soggetto ai doveri del cristiano fino alla morte. La Chiesa è una realtà giuridica disciplinata, in cui il diritto, peraltro, non è tutto, nel senso cioè che tale realtà occorre considerarla regolata da principi superiori che ne costituiscono le fondamenta (10). Il battezzato, avendo ricevuto un sacramento che gli ha impresso un segno spirituale indelebile, rimarrà sempre membro della Chiesa: egli non potrà mai ricusare la paternità della Chiesa ricevuta mediante il battesimo, che essa Chiesa gli ha somministrato a suo tempo come un bene necessario per la sua vita.

Stando in questi termini il problema, si deduce come nel caso *de quo* non si sia operata da una parte dell'autorità ecclesiastica alcuna violazione di un diritto di libertà nei confronti dei due che, quantunque cattolici, hanno inteso unirsi con il vincolo esclusivamente civile. La sanzione ecclesiastica li ha raggiunti quando

Senso della Chiesa e senso dello Stato democratico

Le espressioni opinione pubblica che hanno dato e seguito la condanna del Vescovo di Prato rivela l'incomprensione di molti della vita italiana per la, i fini, le funzioni della Chiesa, e di quello canonico), ma solo a richiamare dei battezzati sul fatto che nel caso il matrimonio valido per le loro coscienze non si dà, e che invece si dà per loro l'inizio di uno stato di vita abitualmente peccaminoso e scandaloso per i fedeli.

Secondo questa visione si rifiuta ad istituti della persona la capacità di intervenire a governare la vita della morale attraverso poteri esterni e di giurisdizione.

Le è del tutto liberabile il fatto che la Chiesa voglia i fedeli, alle coscienze singoli fedeli, per dire l'opinione che è stato allo Comunità — e non solo —; per istituire una da in ordine alla partecipazione alla vita della Chiesa per rivolgere ammonizioni infliggere pene spirituali membri colpevoli.

Le è quindi inaccettabile che un membro gerarchia della Chiesa si sentisse di una responsabilità verso i suoi figli spirituali — come nel caso specifico — intervenga non esigenga-

re l'istituto del matrimonio realizzato nell'ambito dell'ordinamento civile (che per i non battezzati ha, secondo la Chiesa, la stessa validità e gli stessi caratteri di indissolubilità e monogamia di quello canonico), ma solo a richiamare dei battezzati sul fatto che nel caso il matrimonio valido per le loro coscienze non si dà, e che invece si dà per loro l'inizio di uno stato di vita abitualmente peccaminoso e scandaloso per i fedeli.

Le sfugge ancora che, se delle persone considerano rilevante una valutazione — in termini religiosi e canonici — sulla loro vita di fedeli, tale qualifica non può competere ad altri che all'autorità religiosa e non tocca i loro diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento civile.

Queste cose che il processo di Prato ha permesso di rivelare con maggior vivacità ci addolorano, ma non ci stupiscono. Fanno parte anche di quel misterioso disegno provvidenziale per cui le realtà soprannaturali sono comunicate solo agli occhi della fede: per cui molti potranno continuare a non capire dopo le più chiare prove e continueranno a crescere insieme con i fedeli, come la zizzania insieme col grano. Forse il fatto stesso che noi ci possiamo render conto meglio di queste incomprensioni è provvidenziale, perché la preghiera per il nostro popolo sia più consapevole, la nostra testimonianza più sovente e generosa, la nostra

parola più sensibile ed intelligente, la nostra azione più seria e proporzionata.

Ci pare tuttavia che, se — sul piano della fede e della vita religiosa — il cristiano deve sempre mettere in conto un margine di frizione e di difficoltà nel rapporto con gli altri, quello che noi oggi dovremmo meditare e aiutare a capire è che la logica interna di uno Stato democratico assicura lo spazio in cui cattolici praticanti ed altri possono incontrarsi con pace reciproca, vedendo accolte tutte le rispettive fondamentali esigenze.

Stato democratico è quello che si dimensiona e si struttura sui rapporti spirituali e materiali che spontaneamente si pongono nella coscienza e nella vita dei suoi membri, e interviene a garantirli attraverso l'armonia di questi un comune benessere, fonte di comune libertà. Uno Stato democratico, quale è il nostro, accetta anche le espressioni del fatto religioso quasi esse storicamente si pongono, garantisce loro l'ambito in cui esse giochino nella loro interezza ed ampiezza. Non può non accettare, quindi, la Chiesa Cattolica, che storicamente si pone, con vita originariamente propria e non derivata dallo Stato, come istituto religioso con sua dottrina e sua attività giurisdizionale. Lo Stato democratico deve assicurarsi che le leggi delle grandi famiglie spirituali in esso conviventi non siano contrarie ai diritti naturali delle persone;

Pertanto, distinguere tra esercizio del potere ecclesiastico e suo modo di esercizio ed ammettere la possibilità di sindacato da parte dello Stato, sia pure soltanto nella seconda ipotesi, significherebbe limitare ugualmente l'ambito del potere della Chiesa.

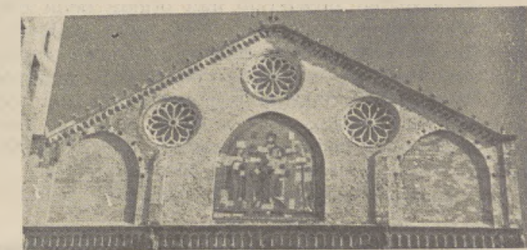
La posizione del cittadino battezzato cattolicamente rispetto all'attività degli organi della Chiesa

I dati che siamo venuti fissando ci portano ad una conclusione sulla quale non sembra possano essere formulate riserve. L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica non può di regola, costituire per un cittadino cattolicamente battezzato, che si ritenga leso di un suo diritto, motivo di ricorso all'autorità dello Stato: il cittadino, se appartiene alla Chiesa, comunque sia stato colpito dalla legge canonica mediante un provvedimento penale o disciplinare, rimane soggetto esclusivamente alla Chiesa per quel che concerne tale materia.

Le norme di cui agli artt. 1 e 2 del Concordato, nonché la norma di cui all'art. 7, 1° comma, della Costituzione portano a ritenere

rebbe altrimenti palese un *vulnus* nella norma, giacché, oltre la violazione dell'impegno concordatario per cui lo Stato, assicurando alla Chiesa il libero esercizio di giurisdizione, è tenuto a rendersi estraneo in materia, risulterebbe che un organo interno di esso Stato è chiamato a valutare la condotta di un organo della Chiesa.

A parte ogni altra considerazione, ci sembra utile insistere ancora sul punto che le norme canoniche vanno considerate valide dal diritto



statale, a prescindere da un qualunque giudizio di valutazione, « per un implicito preventivo riconoscimento del loro contenuto relativamente a determinati rapporti » sottratti *a priori* alla competenza dello Stato e ritenuti di competenza esclusiva della Chiesa. Giova ricordare in proposito quanto si è autorevolmente affermato in dottrina, che cioè le attività dello Stato e della

posizioni diverse dalle nostre.

All'interno dello Stato noi cattolici intendiamo operare non tanto per la difesa dei nostri particolari diritti, quanto per lo sviluppo della democrazia italiana nella quale — siamo certi — i nostri diritti possono essere soddisfatti nel pieno rispetto di quelli altrui. Per questo scopo intendiamo collaborare con quanti hanno in animo lo stesso fine, aiutandoci a vicenda affinché — anche partendo da concezioni diverse — tutti rinunciamo ad offendere quanto abbiamo di più intimo e di più profondo in noi, tutti testimoniamo che i nostri ideali non sono principio di lotta ferina e di sopraffazione, ma principio di umile, schietta, cordiale ricerca e cooperazione.

Se dopo tutto questo la pace religiosa in Italia dovesse essere, non per colpa nostra, turbata, allora il danno sarebbe non tanto della Chiesa — cui la sofferenza è intrinseca vocazione — quanto della giovane democrazia italiana, che della schietta adesione di tutti ha oggi più che mai bisogno.

In questo spirito, le nostre manifestazioni di dolore in questi giorni, hanno una fisionomia eminente, mente penitenziale ed espiatrice, e non vogliono costituire polemica o divisione di animi; se molti non comprendono quello che è — non il nostro dispetto per una unificazione — ma la nostra partecipazione alla sofferenza intimamente soprannaturale della Chiesa, la nostra preghiera è per quella più calda, disinteressata, fraterna.

Carlo Maria Gregolin

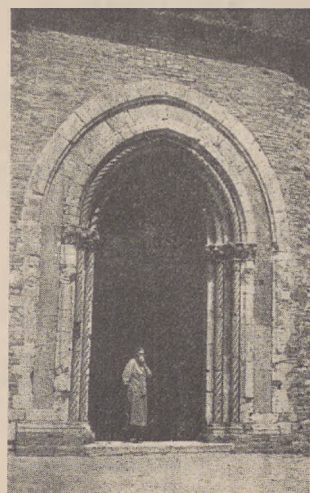
che per l'attività del ministero religioso o spirituale i fedeli sono sottoposti esclusivamente all'autorità della Chiesa, cosicché per tali rapporti essi non possono invocare tutela di fronte ai tribunali dello Stato. In base alla garanzia contemplata nella legislazione concordataria del libero esercizio del potere di giurisdizione in materia ecclesiastica, un organo dello Stato non può essere chiamato a pronunciarsi su un determinato comportamento di un organo della Chiesa che nel governo spirituale dei fedeli abbia fatto uso di diritti che la legge stessa gli attribuisce. Sostenere altrimenti sarebbe contrastante con la norma pattizia, e, di conseguenza, nel caso di Prato sarebbe fuori della realtà legislativa il ritenere sottoposto alla valutazione della nostra autorità giudiziaria il comportamento del Vescovo per vedere se cada o meno sotto le norme del codice penale.

Se Stato e Chiesa, ambedue ordinamenti primari, si sono collegati tra loro mediante norme concordatarie, in una delle quali è garantito il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, non si vede la possibilità di invocare tutela dal potere giudiziario dello Stato da parte di un cittadino che, inquanto fedele della Chiesa, è stato colpito dall'autorità ecclesiastica. Dato che la norma concordataria risulta convenuta tra Stato e Chiesa sul piano internazionale, una fattispecie determinatasi in applicazione di essa norma non può essere sottoposta al giudizio di un organo interno dell'ordinamento statale. Sarebbe

Chiesa « incidono al contempo in funzione dello stesso territorio e degli stessi soggetti » e, di conseguenza, « il complesso dei rapporti costituenti l'ordine proprio ecclesiastico si pone necessariamente come limite teorico all'esercizio delle potestà dello Stato nell'ambito stesso del diritto interno » (12).

In relazione a quanto finora abbia cercato di chiarire, il procedimento penale iniziato a carico del Vescovo di Prato presso i tribunali dello Stato per un atto da questi compiuto nell'esercizio delle sue funzioni, non sembra avere fondamento dal lato della legittimità, sia costituzionale sia concordataria. Ricorre un difetto di giurisdizione dei tribunali italiani nei confronti del Vescovo, per cui questi non può essere assolutamente chiamato a rispondere dinanzi ad essi per una attività ritenuta criminosa, che si concreta, invece, in un atto canonicamente e concordatariamente legittimo. Soltanto se il Vescovo non avesse agito come tale o non avesse agito in sede di esercizio delle proprie funzioni, potevasi configurare un rapporto tra semplici cittadini italiani con la conseguenza così che allo sposo secondo il rito civile, che avesse ritenuto di essere stato leso, era consentito rivolgersi al suo giudice naturale, cioè al giudice dello Stato. E' appena il caso di ricordare come non sia lecito confondere in regime concordatario la duplice figura che nello ordinamento statale assume chi è investito del po-

(continua a pagina 6)

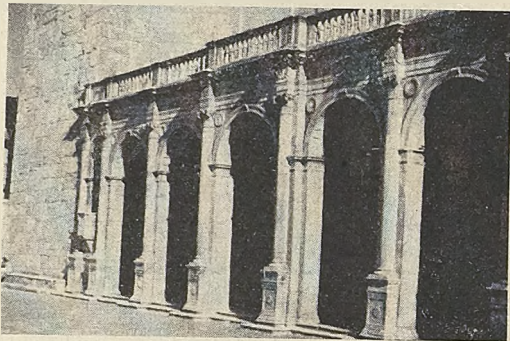


Nelle foto di questa pagina: in alto, facciata di S. Rufino ad Assisi, particolare del rosone; a destra, particolare della facciata del Duomo di Spoleto; qui accanto, il portale della Chiesa di S. Angelo a Perugia. A pagina sei: a sinistra, portico del Duomo di Spoleto; a destra, Oratorio di S. Bernardino a Perugia.

tere di governare spiritualmente i fedeli, la figura cioè del soggetto che nell'esercizio del suo ministero apostolico gode di una immunità contenuta logicamente entro i limiti che si possono individuare nello stesso codice di diritto canonico e l'altra del cittadino con la medesima parità di diritti e di doveri.

Se colui al quale è stata inflitta la sanzione riterrà di essere stato ingiustamente colpito da un provvedimento della locale autorità ecclesiastica, avrà, secondo la legge canonica, il diritto pubblico subiettivo di impugnare l'atto ecclesiastico ricorrendo agli organi della Santa Sede: se egli, peraltro, non avrà interesse a che sia fatta luce in sede canonica sul comportamento della autorità ecclesiastica, non potrà ottenere in proposito una pronuncia dai tribunali dello Stato, che, se aditi, dovranno necessariamente dichiararsi carenti di giurisdizione nel valutare il merito del provvedimento.

Il potere discrezionale pressoché illimitato,



riconosciuto in diritto canonico, per la natura stessa della missione della Chiesa, ai suoi organi, è, del resto, un dato di rilievo per dimostrare come in ogni caso la valutazione che essi organi hanno fatto non possa essere censurabile da un'autorità diversa da quella ecclesiastica. Sarebbe assurdo pensare che l'attività di giurisdizione ecclesiastica svolta secondo le norme canoniche possa essere soggetta, per ciò che riguarda quanto meno il suo modo di esercizio, al sindacato del giudice dello Stato, per vedere se in realtà in una determinata ipotesi il provvedimento risulti più o meno giusto nella sostanza e nella forma. In materia penale, ad esempio, verrebbe disconosciuta la possibilità per l'organo ecclesiastico di applicare una sanzione secondo il proprio giudizio discrezionale, qualora il giudice dello Stato potesse poi sempre valutare se l'atto risponda ad esigenze di giustizia o quanto meno di opportunità sociale.

La norma concordataria, garantendo il libero esercizio di giurisdizione, ha assicurato la libertà di iniziativa dell'organo ecclesiastico nell'esercizio della sua potestà, fin quando esso

organo agisca nell'ambito della legalità, i cui limiti risultano necessariamente fissati dalle norme canoniche. In altri termini deve ritenersi che l'organo ecclesiastico sempre *suo iure* utitur qualora eserciti poteri che le norme canoniche gli consentono e così, ad esempio, il fatto che l'organo infligga una determinata pena spirituale in un modo od in un altro, purché nell'ambito della legalità prevista dal codice di diritto canonico, non potrà mai, secondo il nostro diritto, costituire reato. Il diritto statale considera i rapporti appartenenti all'autonomia della Chiesa così come si presentano nell'ordinamento canonico, «da' efficacia per essi alla situazione canonica quale essa è, senza cercare in nessun modo di modificarla» (13). La norma di cui all'art. 1 Concordato significa che lo Stato con una ampia concessione ha riconosciuto alla Chiesa la libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica, significa che si sono stabiliti dei limiti in proposito tra l'orbita dello Stato e quella della Chiesa, limiti che, a nostro modo di vedere, ai fini della loro determinazione non dovrebbero presentare dubbi, in quanto la stessa natura della materia verrebbe a tracciare la linea divisoria tra le due orbite. Se pure non ci nascondiamo quanto sia sempre difficile poter stabilire quali risultino in sostanza i limiti dell'ordine riconosciuto di spettanza della Chiesa e quali quelli su cui lo Stato rivendichi una propria competenza (14), tuttavia, nella specie, non sembra che possa sollevarsi perplessità, data la categorica formulazione della norma concordataria. Ripetiamo che la stessa completezza ed indipendenza dell'ordinamento canonico, riconosciute anche in sede costituzionale, portano a ritenere, dall'angolo visuale del diritto dello Stato, che situazioni pertinenti a quello ordinamento vadano valutate come esso ordinamento le ha scolpite, a meno che non sia la stessa norma concordataria che autorizza a riguardare tali situazioni con criterio più restrittivo.

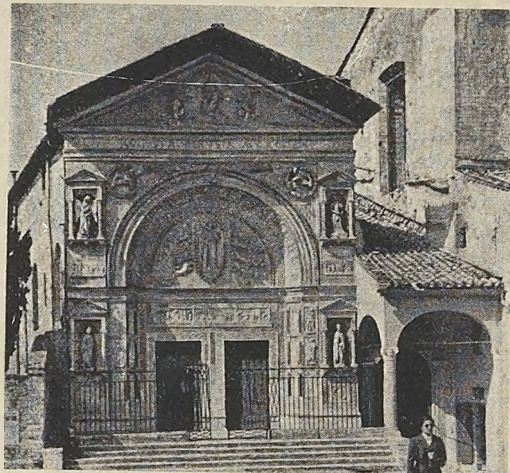
Non sembra mai abbastanza il ripetere che i limiti dell'attività ecclesiastica leciti agli effetti del nostro diritto debbono intendersi segnati dalla stessa legge canonica, nel senso che tutto ciò che è nell'ambito della legalità in quell'ordinamento va considerato tale anche nell'ordinamento statale. Del resto, è chiaro che, come già più sopra abbiamo cercato di rilevare, per i rapporti compresi nell'autonomia della Chiesa non si può parlare di un intervento della giurisdizione statale, a tutela di diritti soggettivi, giacché in realtà da quei rapporti non possono sorgere diritti del genere, rimanendo essi estranei all'ordinamento statale. Non sarà, d'altra parte, il giudice italiano a dover sindacare se un comportamento di un organo ecclesiastico sia conforme o meno alle norme dell'ordinamento canonico (15).

La norma concordataria, garantendo la li-

bertà della giurisdizione ecclesiastica, ha in definitiva riconosciuto i limiti del potere del giudice dello Stato, limiti che si riferiscono anche all'esame di una determinata condotta di un organo della Chiesa per vedere se ne ricorrano gli estremi della legalità.

Ne consegue logicamente che non si presenterà la possibilità per il suddito della Chiesa che ha ricevuto una sanzione canonica di ricorrere all'autorità civile per gli eventuali effetti dannosi che possono essere sorti a seguito di quel provvedimento. Il giudice statale non potrebbe che dichiarare infondata la domanda.

Si è innanzi dimostrato l'impegno in sede concordataria dell'assoluto rispetto da parte dello Stato della giurisdizione ecclesiastica con la garanzia della libertà di esercizio; si è dimostrato ancora che l'organo della Chiesa ha agito nel caso *de quo* nei limiti dei suoi poteri di cui è originariamente investito, adottando nel prov-



vedimento, allo scopo così di qualificare il delitto canonico, le espressioni proprie del *Codex* e citando i canoni ove sono previste le relative penalità. Ne deriva che nella fattispecie un organo dello Stato non potrà essere chiamato a pronunciarsi sulla condotta dell'autorità ecclesiastica, per vedere se, alla luce del nostro diritto, una tale condotta presenti gli estremi del reato: si verrebbe altrimenti a confondere ciò che in sede concordataria ed in sede costituzionale è stato chiaramente distinto, cioè l'appartenenza dell'attività di un organo della Chiesa all'ordinamento canonico e l'esclusione quindi di qualunque sindacato dell'autorità civile rispetto a tale attività svolta nei termini della legalità stabiliti nella stessa legge canonica.

Prof. Avv. Lorenzo Spinelli
Straordinario di Diritto Ecclesiastico
nell'Università degli Studi di Modena

note

(1) Vedasi particolarmente DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1955, p. 279 e segg. Le disposizioni concordatarie che danno rilevanza del diritto italiano a specifiche funzioni ed attività ecclesiastiche, come, ad esempio, quelle di indole disciplinare o penale, si riportano integralmente all'ordinamento canonico: il diritto italiano si disinteressa delle norme canoniche che riguardano il comportamento degli organi ecclesiastici nella pronuncia dei giudizi circa responsabilità morali dei singoli, trattandosi di norme relative a materie considerate, per loro natura, eterogenee ed indifferenti rispetto alle finalità ed all'indole pratica del nostro diritto, lasciate pertanto all'assoluta libertà di determinazione della Chiesa.

(2) Cfr. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Milano, 1937, p. 283 e segg.; DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico* cit. p. 57, ove l'A. pone in evidenza come il diritto italiano già in regime di separazione riconoscesse la libertà degli organi della Chiesa nell'esercizio delle potestà loro competenti secondo il diritto canonico. L'A. osserva come la Legge delle Guarentigie 13 maggio 1871, n. 214, avesse abolita «in conformità del dominante indirizzo separatista, molti dei vecchi istituti giurisdizionali, cercando di riconoscere alla Chiesa, nell'esecuzione delle sue attività, quella libertà che parve compatibile con i concetti del predominio e della garanzia dello Stato e della generale libertà religiosa». In regime di separazione, se l'autorità ecclesiastica infliggeva una pena spirituale, si riteneva che essa autorità avesse usato di un suo diritto e quindi non era ritenuta in nessun caso responsabile, ad esempio, di un reato di ingiuria o di diffamazione; se anche la pena irrogata avesse portato «la perdita della stima a danno di chi era colpito, questi non poteva querelarsi di ingiuria e di diffamazione, mancando l'*animus* necessario per questi reati» (COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ediz., I, Roma, 1922, p. 423). Nella giurisprudenza di quel tempo si ha anche una decisione di rilievo in proposito (Trib. Roma, 5 dicembre 1904, Pres. ed. Est. Felici, P.M. Crisafulli, Caviechioni Vannutelli, in *Giustizia Penale*, 1905, col. 70 e segg.), ove si affermava che «nell'emanazione degli atti del ministero spirituale della S. Sede gli organi di questa possono commettere reati. Tali reati sono di competenza della autorità giudiziaria dello Stato. Nella specie la diffamazione costituisce reato solo quando i fatti diffamatori siano estranei all'ambito dell'esercizio della potestà spirituale».

(3) FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, II Padova, 1938, p. 174.

(4) JEMOLO, *Tribunali della Chiesa e Tribunali dello Stato nel regime degli Accordi Lateranensi*, in *Archivio Giuridico*, 1929, fasc. 2, p. 132 e segg.

(5) LENER, *Polemica sui fatti di Prato*, in *Civiltà Cattolica*, 1957, IV, p. 625 e segg.

(6) Come è noto, secondo la dottrina cattolica, l'unione coniugale tra cristiani non è legittima se non nel sacramento del matrimonio ed il codice di diritto canonico riassume in formule concise tale dottrina al can. 1012, ove si dice che il contratto matrimoniale tra battezzati è un sacramento, con la conseguenza così che tra battezzati non può sussistere valido contratto matrimoniale che non sia perciò stesso sacramento. Dato il carattere di sacramento, il matrimonio in diritto canonico ha un ordinamento ed una regolamentazione che debbono necessariamente spettare in modo esclusivo alla Chiesa. Nel can. 1016 del *Codex* si dichiara, infatti, che il matrimonio dei battezzati è retto dal diritto non soltanto divino, ma anche canonico, salva la competenza della potestà civile circa gli effetti meramente civili dello stesso matrimonio. Ne consegue logicamente che la Chiesa, affermando che il solo matrimonio valido tra cattolici è quello celebrato secondo le norme di diritto canonico, abbia sempre ripreso e condannato in termini tassativi quei cattolici che si uniscono con matrimonio civile, che per essa Chiesa non è matrimonio, ma concubinato. Infatti, anche subito dopo la stipulazione dei Patti Lateranensi Pio IX ebbe a precisare che la Chiesa non ammette che i cattolici possano contrarre il solo matrimonio civile e deve dichiarare fuori della comunione dei fedeli quelli dei suoi membri che volessero «negliere o preterire il matrimonio religioso, preferendo quello civile» (Lettera 30 maggio 1929 al Card. Gasparri, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1929, p. 304). Nella nota istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti agli Ordinari d'Italia per la esecuzione dell'art. 34 del Concordato (nn. 1-2) 1° luglio 1929, la Chiesa impone ai fedeli il precetto di astenersi dal matrimonio civile e prevede la sanzione per coloro che lo trasgrediscono.

(7) Il provvedimento è stato preso dal Vescovo nella forma prescritta dal *Codex*, che stabilisce, come, oltre all'indicazione del nome del colpevole, in modo che si sappia chi è la persona a cui il provvedimento si applica, si indichino anche i motivi (can. 2225).

(8) JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, II ed. Milano, 1957, p. 60 e segg.

(9) Cfr. per questi concetti soprattutto MESSINEO, *La libera ricerca della verità. La tolleranza ed il suo fondamento morale. Tolleranza ed intolleranza*, in *Civiltà Cattolica*, 1950, IV, p. 57-67, 314-25, 562-73, e la bibliografia ivi citata.

(10) Cfr. sul contenuto del diritto della Chiesa e sul substrato religioso di tale diritto le interessanti considerazioni di JEMOLO, *Il nostro tempo ed il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, p. 41 e segg.

(11) Sul fine della Chiesa ed il diritto cfr. CIPROTTI, *Il fine della Chiesa ed il diritto*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1942, p. 36 e segg. In particolare sulla tutela dell'interesse soprannaturale dei fedeli cfr. sempre di CIPROTTI, *Considerazioni sul «Discorso generale sull'ordinamento canonico»* di P. Fedele, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1941, p. 345 e segg.

(12) Cfr. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 118.

(13) GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, cit., p. 358.

(14) Cfr. D'AVACK, *I rapporti tra Stato e Chiesa*, in *Commento sistematico alla Costituzione diretto da P. Calamandrei e A. Levi*, Firenze, 1950, I, p. 100, e segg.; JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 39.

(15) In senso contrario vedasi di recente VEN. DITTI, *Il giudice italiano e gli elementi normativi regolati dall'ordinamento canonico*, in *Giur. ital.*, 1956, II, col. 154, e segg. Per un'impostazione del problema sui limiti posti al giudice statale quante volte debba decidere intorno a situazioni che si verificano nell'ordinamento della Chiesa cfr. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico* cit., p. 51 e segg. Cfr. in giurisprudenza per alcune considerazioni sui limiti posti al giudice statale intorno a situazioni maturate nell'ordinamento canonico la recente decisione Trib. Bologna 22 aprile 1955, Pres. Poggi, Est. Buoni, P. M. Morfino, Lorenzoni imputato, in *Il diritto ecclesiastico*, 1956, Parte II, p. 293. La decisione, in riforma alla sentenza del Pretore di Castiglione dei Pepoli (3 nov. 1954, Pret. Conti, *Il diritto ecclesiastico*, 1956, parte II, p. 132 e segg.), stabiliva che «alla Chiesa cattolica deve riconoscersi pieno ed incontrastato il diritto di provvedere, nell'ambito della sua attività, al raggiungimento dei suoi scopi. Il giudice statale non ha veste per qualsiasi fine, di sindacare, qualificandolo ingiusto, il comportamento di persona investita di giurisdizione ecclesiastica, la quale agisca per un fine religioso, interpretando le norme dettate dai superiori ecclesiastici».

All'uopo va tenuto presente come la figura di collegamento tra l'ordinamento giuridico statale e quello ecclesiastico sia tale che, non consente accettare tutte le conseguenze logiche derivanti sul piano internazionale dei rapporti tra gli ordinamenti giuridici statuali. Per la tesi che esclude l'applicazione al collegamento fra l'ordinamento giuridico statale e quello ecclesiastico dei principi che presiedono al collegamento fra gli ordinamenti giuridici statuali, cfr. soprattutto D'AVACK, *La posizione giuridica del diritto canonico nell'ordinamento italiano*, estratto dall'*Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, e già in precedenza: JEMOLO, *La classifica dei rapporti tra Stato e Chiesa*, in *Archivio giuridico*, 1938, p. 31 ed in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, p. 69 e segg.

Sono evidenti di per sé le lezioni che scaturiscono dalla vita sofferente, dagli atteggiamenti, dalle parole di Gesù. Limitiamoci perciò a richiamarne alcune sommariamente.

a) Origine della sofferenza.

La sofferenza proviene dal fatto che qualche cosa ci manca che dovremmo invece avere, o che qualche cosa è di troppo e ci ingombra: nel nostro essere fisico, ma soprattutto nello spirito; in noi, ma anche negli altri, perché non siamo ripiegati solo su noi stessi; non possiamo non vedere: i nostri occhi, come la nostra mente, hanno bisogno di vedere cose e vita in armonia. Nasce la sofferenza dalle mancanze di equilibrio nella vita e nella realtà, dalla difficoltà che si incontra quotidianamente nel reciproco inserimento di noi colle cose, degli uomini tra loro. Nasce dalla necessità di dover far spesso (per vincere per esempio la malattia, o lo squilibrio o, insomma e soprattutto, il peccato) un cammino che implica la rottura di un certo equilibrio superficiale e apparente in cui ci si era adagiati, un risalire o un rimettere in ordine, con distacchi da ciò che si era quasi assimilato come cosa propria, e con energie che sono insufficienti, e coll'angoscia di non sapere se e a che cosa si arriverà. Insomma la sofferenza nasce dalla mancanza di Dio, in noi e nel mondo, mentre si è fatti per Dio. La sua radice prima è dunque nel peccato (questo ci ricorda la storia di Gesù, questo ci ricorda la storia di Adamo); non sempre nel nostro peccato personale, sebbene spesso anche in questo, ma sempre nel peccato.

Ma il disordine che è nelle cose non ci farebbe soffrire se noi fossimo Dio o Santi in paradiso, o se fossimo pura materia inerte. Noi soffriamo perché questa realtà, delle cose o nostra, in disordine viene a contatto e provoca la reazione della nostra soggettività: noi avvertiamo il disordine, ne prendiamo coscienza; di più: lo avvertiamo come cosa che non va, siamo sensibili, siamo fatti per amare e godere la realtà e l'ordine e la vita e gli uomini e Dio, — soffriamo dunque di ciò che sconvolge e impedisce l'amore; di più: non siamo degli isolati: apparteniamo al mondo, anche al mondo fisico, apparteniamo soprattutto alla famiglia umana e siamo solidali con tutti gli uomini. Per questo soffriamo dunque: per questo anche l'innocente soffre; — del resto, tutti noi, a prescindere dal bimbo che non ha raggiunto l'uso della ragione, quando pecciamo ci facciamo purtroppo solidali cogli altri, con Adamo, nel peccato. Da notare che, proprio come conseguenza del peccato, c'è anche una sproporzione tra disordine e sofferenza; talvolta non si soffre o si soffre poco per dei realissimi disordini, oppure si soffre troppo in rapporto al male reale.

Per questo dunque soffriamo: perché coscienti, perché sensibili, perché solidalmente collegati con tutta la realtà. Non volere assolutamente soffrire significherebbe o pretendere di essere Dio o come i Santi nella contemplazione di Dio (non può non farci pensare a questo riguardo l'atteggiamento di Gesù in cui, si direbbe con un miracolo e comunque in maniera misteriosa, era arrestato il per sé naturale traboccare della sua beatitudine in tutto il suo essere umano, in modo che Egli potesse soffrire), — oppure rinunciare alla coscienza, alla sensibilità, diventare essere infra-umani. E' per questo che chi più ha coscienza, sensibilità, senso della comunità, ossia personalità, soffrirà probabilmente di più. Ed è indubbio che il cristiano porta in sé dei germi di più acuta sofferenza, — ma anche di più grande pace in Dio. Come è accaduto in Cristo.

b) Valore della sofferenza.

La sofferenza è quindi testimonianza del nostro limite e del

nostro disordine, ma anche delle nostre capacità e del bisogno di ordine e di vita.

Essa, per quanto s'è detto ora, è già di per sé, in un certo senso, un inizio di riordinamento, un'apertura alla redenzione se anche la più elementare o primitiva: è avvertimento del disordine esistente, è ribellione al disordine, aspirazione alla vita piena, una prima presa di posizione contro il disordine, quindi come un primo superamento e un avviamento a volere l'ordine.

Ma da sé la nostra sofferenza è insufficiente a riportare l'ordine. Essa può essere troppo istintiva e non abbastanza illuminata e amorosa; e se, come spesso, sproporzionata, o non ha slancio sufficiente se sproporzionata in meno, o può occasionare nuovo disordine se sproporzionata in più; e nuovo disordine genera se, invece di lasciare che si affermi l'amore di ordine e di vita che porta latente in sé, si lascia condurre dalla ribellione e dalla disperazione. Ma, di più, è inadeguata la sofferenza, perché siamo inadeguati noi a ristabilire colle sole nostre forze un ordine che non abbiamo creato noi; soprattutto perché siamo inadeguati noi a ristabilire colle nostre forze l'ordine morale violato dal peccato.

Talmente che a un certo momento la sofferenza può offrire dei rischi e delle tentazioni: quella della presunzione, da una parte, quella della ribellione o della disperazione, dall'altra.

Il valore umano e cristiano della sofferenza è proporzionato alla chiarezza di intelligenza che vi portiamo, più ancora alla libertà, all'umiltà, all'amore con cui la accogliamo, soprattutto all'amore soprannaturale cristiano, espansione e generatore di fede e di speranza cristiana. La nostra sofferenza ha valore soprattutto e in quanto è unita alla sofferenza e all'amore di Cristo. E' l'amore di Cristo che dà valore al nostro amare e al nostro soffrire.

Allora, quanto più si cresce nell'aprirsi all'amore, e all'amore sofferente di Cristo, tanto più si partecipa alla sua azione; non più soltanto per la liberazione dai nostri peccati personali, ma per la liberazione del mondo dal peccato, per una offerta sempre più

pura e sempre più totale di noi stessi, del mondo, al Padre. La sofferenza amorosamente, cristianamente accettata è feconda: approfondisce la nostra intelligenza delle cose dell'uomo e di Dio, intensifica e rafforza il nostro amore, ci stringe più fraternamente a chi soffre, a tutti gli uomini, ci immerge di più nella vita della Chiesa, ci fa più somiglianti a Cristo, ci unisce di più con Lui, e dunque coi fratelli, col Padre, ci fa partecipare alla sua opera redentrice e santificatrice.

Lezione importante infine che ci viene dal Vangelo è che ciò che importa è l'amore, più che la sofferenza; e che la sofferenza non è il capitolo definitivo della nostra realtà, ma la gioia e la pace dell'amore.

c) Il nostro atteggiamento di fronte alla sofferenza.

Innanzitutto non dimentichiamo che ci si trova di fronte a un mistero. E che è giusto e doveroso cercare di penetrarne il senso, di scoprirne il valore. Ma ricorderemo che questo senso e questo valore lo capiremo quanto più mediteremo e capiremo certo, coscientemente; si tratta, più che di capire discorsivamente, di accettare e di amare, — certo, coscientemente; si tratta non solo di scoprire il valore della sofferenza, ma più ancora di darle, con Cristo, il suo valore. Quanto più si ama, tanto più ci si rende sensibili al dolore, tanto più il mistero si fa profondo, ma anche tanto più luminoso. —

Cercheremo noi positivamente la sofferenza? Noi non siamo, come Cristo, santi; avremmo forse ragione di cercarla di per sé, come espiazione del disordine e del godimento indebito. Ma bisognerà essere cauti in questo: ci potrebbe essere tra l'altro della presunzione da parte nostra. Saremo attenti, se mai, a capire la voce di Dio coll'aiuto di chi può autorevolmente consigliarci. — Ma si tenga presente ciò che in seguito andremo dicendo: anche se non è da cercare la sofferenza, deve pure prendersi l'iniziativa della rinuncia, che per sé non è sofferenza, ma che ci fa soffrire (la mortificazione), e accettare volenterosamente e lasciare che Dio

pensi Lui a rimetterci in ordine, anche se ci fa soffrire.

E' lecito cercare di attenuare le proprie sofferenze (evidentemente senza mai agire contro la legge di Dio); specialmente quando, nelle circostanze concrete, determinate sofferenze potessero costituire tentazioni troppo forti per noi alla ribellione o difficoltà troppo gravi nel compimento del nostro dovere.

Porremo tuttavia una attenzione



ne molto vigilante a non voler sfuggire a ogni costo alla sofferenza, col rischio, tra l'altro, di attutire la nostra coscienza e la nostra sensibilità, di impoverire la nostra spiritualità, anche semplicemente umana.

E se non cercare, bisognerà invece con tutta la volenterosità e la pazienza accettare le tribolazioni della vita, (tra le altre la difficoltà del capire), con coscienza, con amore, in unione a Cristo, come espiazione dei propri e degli altrui peccati, come accettazione dei disegni di Dio.

Anzi cercheremo di rendere più profonda e più vigile la nostra coscienza e la nostra sensibilità, la coscienza e la sensibilità del

credente (il senso della gerarchia dei valori, il senso di Dio e del peccato, il senso della comunità). La crescita nella coscienza e nella sensibilità cristiana è una grande cosa, è crescita della personalità cristiana; ma è onesto che ci diciamo tra noi che essa porterà probabilmente come frutto, forse una maggiore indifferenza a certe cose secondarie della vita, ma anche una più acuta sofferenza per il disordine e per il male. Cristo e i Santi per questo hanno sofferto più degli altri.

Non bisognerà forse cercare la sofferenza, ma bisognerà a ogni costo sradicare da se stessi ciò che è in contrasto con Dio, sguinzagliarsi di ciò che impedisce a Dio di riempirci di sé, liberarci da

ogni disordine, da ogni peccato, in sé, nei rapporti cogli altri, nei rapporti con Dio.

Bisognerà obbedire a ogni costo, con tutto se stesso, alla chiamata di Dio nelle cose grandi e nelle piccole di ogni giorno, obbedire alla legge di Dio, della Chiesa, della comunità umana, anche se questo costa fatica e sofferenza. E lasciarsi attrarre da Dio e cercare sempre più unitariamente e totalmente Dio. E perciò togliersi dall'agio mediocre in cui forse ci si è adagiati, togliere tutto ciò che ci rende meno sciolti nel cammino o nello orientamento verso Dio, accettare talvolta forse lo smarrimento del vuoto, pur di far posto a Dio, essere così più liberi per Dio, più liberi tramite dell'espansione dell'amore santo di Dio nel mondo; e farsi compartecipi delle miserie e delle sofferenze degli altri, della Chiesa e del mondo, di Cristo; rinunciare a se stessi per sollevare e servire gli altri, per completare Cristo, e con Cristo il disegno di Dio.

E' evidente che tutto questo implica una riflessione cristiana sui grandi tempi della Rivelazione. Implica un'educazione alla rinuncia, una preparazione alle rinunce che il Signore chiede e che possono essere talvolta assai costose; un'educazione a un distacco e ad una fondamentale libertà di spirito, che richiede, per esempio, il saper rinunciare di volta in volta anche a cose lecite (ancora la mortificazione).

Ma implica soprattutto la preghiera insistente al Padre che ci conceda il dono dell'amore e il dono di saper soffrire. Implica una crescente comunione con Cristo: pensando a Lui e ai suoi misteri, cercando di impregnarsi della sua maniera di pensare e di sentire, vivendo come Egli ha vissuto, partecipando con intelligenza e con amore al mistero della Eucaristia, che è il mistero di Cristo, che continua a vivere e a offrirsi tra la gente e per la gente che tribola, che vince il peccato, e dà la vita, e introduce nell'eternità, in Dio.

Mons. Emilio Guano

nota liturgica

Tempo di Quaresima

(continua da pag. 2)

anche oggi, che il digiuno è pressoché scomparso, la quaresima conserva tutta la sua importanza e costituisce per i cristiani il periodo di più intensa vita interiore.

Del resto, lo stesso uso di contrassegnare tutti i giorni di quaresima con una riunione liturgica di tutta la comunità cristiana (la «statio» ancora indicata, nel nostro rito romano, dalle Messe proprie di ciascun giorno di quaresima) sta ad indicare che l'elemento fondamentale e caratteristico di questo periodo dell'anno liturgico deve essere la più intensa attività interiore, con cui ogni cristiano si prepara alla Pasqua. In antico, infatti, tutta la comunità cristiana si riuniva quotidianamente: durante la giornata ognuno osservava un rigoroso totale digiuno, che, unito al normale lavoro, costituiva una ben dura penitenza. Finito il lavoro

«all'ora indicata tutto il popolo col clero... si radunava in una chiesa designata antecedentemente come luogo di convegno (collecta); il Papa vi si recava accompagnato dal clero palatino. Quando tutti erano pronti, prima di partire, egli recitava una orazione (oratio ad collectam o semplicemente collecta); quindi la massa dei fedeli, preceduta dalla croce stazionale e seguita dal Pontefice e dai chierici che portavano la suppellettile necessaria al Sacrificio, al canto di salmi, antifone e delle Litanie dei Santi, moveva verso la chiesa della stazione. Qui il Papa celebrava la Messa mentre i preti titolari concelebravano con lui e comunicava il clero e i fedeli, concludendo così al tramonto il digiuno del giorno. Subito dopo la comunione, l'arcidiacono annunziava ai fedeli quando e dove avrebbe avuto luogo la prossima riunione stazionale» (Righetti).

Il Messale conserva ancora in ciascun giorno di Quaresima i testi di queste antiche Messe stazionali, che il Calveaert ha definiti «testimoni secolari dei pensieri e dei sentimenti che animano in questo tempo la S. Chiesa

nostra Madre». Queste Messe di Quaresima — che giustamente sono state rimesse in onore, ma non sono frequentate dalla gran massa dei fedeli — possono aiutare efficacemente ognuno di noi a vivere questo periodo dell'anno liturgico con quello spirito che ne ispirò l'istituzione e che per tanto tempo animò i migliori cristiani. In un certo senso, ciascuno di noi è un po' sempre «catecumeno», bisognoso, cioè, di conoscere meglio la propria fede, per poterla meglio praticare: il tempo di Quaresima deve impegnarci ad uno sforzo di approfondimento della nostra cultura religiosa, sia con lo studio della dottrina cristiana sia, e soprattutto, attraverso la meditazione delle grandi verità che ogni giorno la Chiesa ci propone nei testi liturgici. Indubbiamente, poi, siamo tutti peccatori e dobbiamo fare penitenza, in modo che la Pasqua rinnovi in noi il dono della Redenzione. Quasi scomparso il digiuno quaresimale, sia nostro impegno di intensificare in noi lo spirito di mortificazione, mediante il quale ci avviciniamo al Signore, dominando le nostre passioni.

Lorenzo Vivaldo

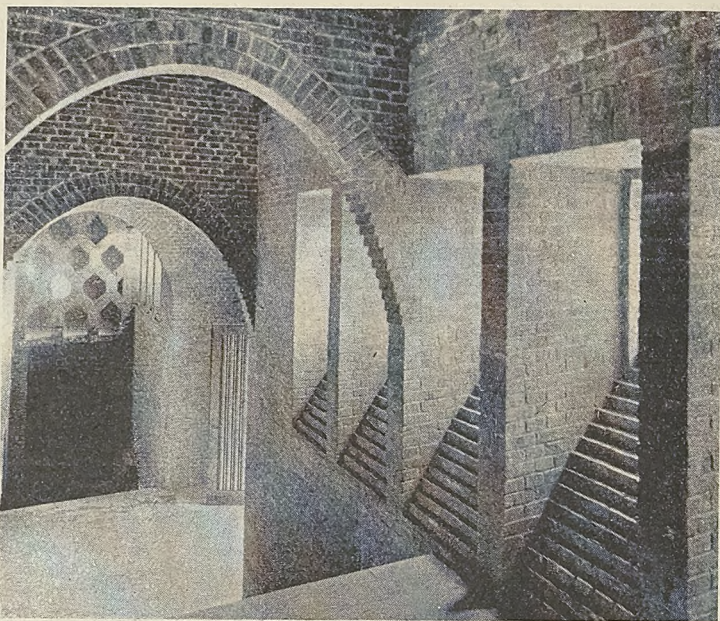
(continua da pag. 3)

«Ma nell'epoca moderna» scrive Romano Guardini, «gli elementi capitali della vita umana: concepimento, nascita, malattia, morte, perdono il loro carattere di mistero. Divengono fenomeni biologici e sociali, di cui si preoccupa una scienza e una tecnica medica sempre più sicura di sé. E quando rappresentano dei fatti che non possono essere domati, si anestetizzano, si sopprimono la loro importanza; e qui ai margini, e non soltanto ai margini, della cultura, ap-

giudizio dell'arte per una tematica forzata: o avremo l'arte senza il sacro, o il sacro senza l'arte. Insomma l'opera per i musei e le gallerie, più che per la chiesa, o il quadro devozionale (nel gergo peggiorativo) contrastante con l'arte, non degno della intelligenza che lo associa alla vita religiosa e alla architettura del tempio.

Il figurato sacro deve edificare e cioè rendere efficiente, sia pure come visione, la realtà operativa della grazia, aiutare a vedere con gli occhi dell'anima quelle cose

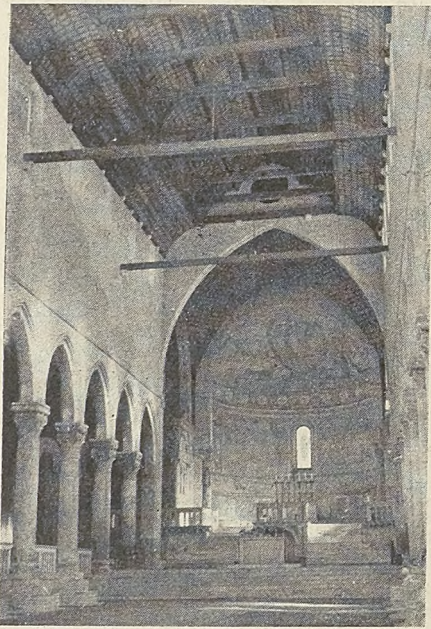
Nelle foto: qui accanto, Chiesa di St. Bathilde a Vannes (interno); a destra: sopra, Monumento ai caduti in Germania (Cimitero di Milano); sotto, dettaglio della volta della Chiesa di Assy (Francia); sotto a sinistra: interno del Duomo di Aquileia; a destra la Chiesa di S. Giorgio a Venezia e la Basilica di San Francesco ad Assisi.



pare come elemento complementare la tecnica che mira a trionfare razionalmente della malattia e della morte, cioè l'eliminazione di quella vita che non appare più degna di essere vissuta neppure allo stesso vivente, o non appare più corrispondente ai fini che lo Stato si propone. Scompare quell'accento religioso che un tempo era messo sullo stato; quel carattere di grandezza fondato su di una consacrazione considerata in qualche modo divina.

Per Bernanos gli antichi conoscevano l'arte del comporre (cioè del costruire), noi siamo specializzati nell'arte del decomporre (cioè di distruggere): «Guernica» illustra l'episodio.

L'assoluto individualismo è un tentativo nevrotico di fare da soli e mentre ignora la scala di grandezza esistente nella vita totale, vuole giustificare l'universo dentro lo spazio dei fattori empirici. Invece nella visione sacrale del mondo esistono dei valori gerarchici, delle funzioni etiche, delle



visioni più libere; per questo l'opera dell'artista cristiano non consiste soltanto nel fare ma nello scegliere, cosicché possa opporre al dramma disorganico del male la consistenza del bene.

Qualche cosa di demoniaco, non ci si sa fraindendo, è nella materia che l'artista tratta: l'insidia del peccato contrasta sovente la sua volontà, anzi nella pluralità degli accenti toccati, facilmente si rivelano i sintomi di altri interessi e responsabilità non pertinenti all'argomento sacro.

Quando il colore è fine a se stesso e il piacere di un contrasto prezioso di elementi si contrappone alla purezza tematica, il passo conclusivo dell'arte non ci convince sul terreno sacro, benché non si possa negare un aspetto della validità di queste rappresentazioni sul piano generale dell'arte.

E' pericoloso trattare il tema religioso in soli termini estetici, o piegare il problema estetico ad una trattazione che invalida il

che gli occhi non possono registrare.

L'arte astratta ornamentale — attendiamone, se necessario, con benevolenza una epurazione ad uno sviluppo — vorrebbe innovare l'antica simbologia insegnandone una nuova, talora non rifiutando la precedente esperienza.

Alcune prove contenute entro certi limiti di modestia e di sollecitazione intellettuale potranno ridare freschezza a quel complesso di pura decorazione divenuto, per troppa analisi oggettiva, inadeguato alla comune lettura.

La doppia battaglia figurativa e non figurativa (detta anche neorealista e astratta) è causata dalle difficoltà che le condizioni della società prospettano all'uomo moderno. La socialità cristiana, in una Chiesa, non ha nulla a che fare con la socialità di tipo politico, perché mentre l'una si rivolge al temporale, che è sempre problematico e relativo, l'altra si rivolge a ciò che è eterno e immutabile, al Corpo Mistico e alla Comunione dei Santi.

Anche il concetto di propaganda, che è insito nella decorazione preordinata per finalità politiche, si differenzia da quello della Chiesa: gli scopi, le finalità hanno un orientamento diverso, basterebbe notare come si contrappongono i motivi della fame, della sete, del carcere, della morte che divengono nella pittura religiosa le opere di misericordia corporale, in quella laica una denuncia e una sfida.

«Lo splendore della forma che è l'aspetto essenziale della bellezza» scrive Maritain, «ha un'infinità di modi diversi per brillare sulla materia. C'è la luce sensibile del colore o del timbro; la luce individuale di un arabesco, di un ritmo o di una armonia, di un'attività o di un movimento; c'è la luce che emana il riflesso di un pensiero umano o divino sulle cose; c'è soprattutto la luce profonda dell'anima che affiora, dell'anima principio di vita e di forza animale o principio di vita spirituale, di dolore e di passione. C'è infine uno splendore più alto: quello della Grazia, che i greci non conobbero».

A questa volontà di trascendenza si oppone l'irrazionale e il rifiuto degli individui, che pensano di scoronare il sacro dei suoi legittimi acquisti; dall'eresia dei contenuti a quella delle forme e viceversa, il passo è breve per l'ovvia sintesi di contenuto e forma.

Per questa investitura di trascendenza e di attesa il figurativo sacro ha sempre un carattere escatologico, che rende l'arte sacra incompiuta, in quanto deve la sua esistenza e la sua essenza all'avvenire. Essa rappresenta, nelle maggiori espressioni, non la storia dei contrasti e delle contraddizioni inerenti alla posizione umana, ma l'opera di assidua perseveranza riscattante, in ogni premessa oggettiva e nell'azione individuale, qualche cosa di veramente valido e che ha gran peso per sostenere l'opera dell'uomo che, vivendo, desidera rivolgersi con sicura fede verso ciò che l'attende nella città di Dio.

Giovanni Fallani

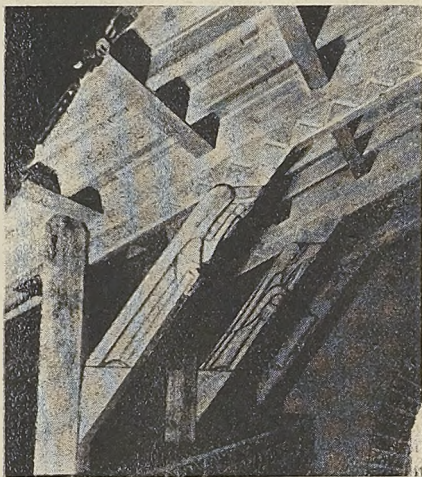
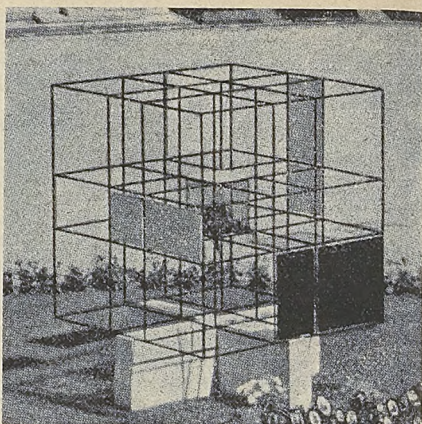
Presidente della Pontificia Commissione per l'Arte Sacra.

nota Questo scritto di monsignor Giovanni Fallani, Presidente della Pontificia Commissione per l'Arte Sacra, sembra a prima vista esulare dal tema che ci siamo proposti di considerare in questo numero di *Ricerca*. Ma a ben vedere non è così. Il compito che ci siamo fissato è quello di mettere in discussione il problema dell'architettura, ma non tanto dell'architettura come espressione del *temperamento* individuale dell'architetto e quindi fondamentalmente avulsa dalla storia, bensì dell'architettura come espressione di cultura. E precisiamo che per cultura intendiamo lo stato cui è giunta, in un determinato momento, la comunità di cui l'individuo fa parte e dalla quale è necessariamente permeato e condizionato. E' chiaro quindi come i problemi, o perlomeno molti dei problemi che sono al fondo dell'architettura, sono al fondo anche delle altre espressioni nelle quali si manifesta lo spirito di un'epoca: la letteratura, la pittura, la scultura, la musica.

Anche questa del *figurativo e non figurativo*, è una questione che è spesso dibattuta nel nostro campo, più o meno palesemente, più o meno coscientemente; a ben considerare tanti dei ragionamenti nostri si possono riportare a questo. E' vero che troppo spesso si sente dire che l'architettura appartiene all'astratto, al non figurativo; ma questa concezione porta ad un grosso equivoco sul piano dell'espressione, in quanto, nella quasi totalità dei casi, si considera l'opera architettonica come, anche parzialmente, priva di contenuti spirituali e storici, come esclusivamente, nel migliore dei casi, prodotto di tecnica o, all'opposto, opera estetica, opera d'«arte».

Mi sembra di poter proporre alla vostra attenzione alcuni elementi di questo scritto, che mi pare siano di particolare interesse.

I concetti del figurativo e non figurativo appaiono qui superati, se non svuotati nel loro valore di antitesi, dall'idea del contenuto espressivo dell'opera: al fondo, espressione della personalità creatrice, a sua volta espressione di una cultura. Con questa osservazione non vogliamo negare l'importanza fondamentale dell'individuo creatore e sottoscriviamo in pieno quanto dice l'architetto Richino Castiglioni (*) quando scrive che «le istanze di un'opera possono essere trasfigurate attraverso il filtro di una personalità; è quando nell'opera si accende la luce dell'arte. Questa nuova luminosa realtà — egli prosegue — modifi-



ca e dà compimento all'atto, che assume valore universale nella misura in cui vi è espressa la presenza di un uomo». Dove «universale» non è nel senso di «assoluto»; a questo proposito anzi mi pare notevolissima la notazione di monsignor Fallani dove dice che «la raffigurazione, di per sé, ridotta ad immagine non può essere considerata un assoluto; esiste l'idea assoluta... che dovrà trovare una forma, la quale in arte finisce per essere relativa».

Un'altra notazione particolarmente ricca mi sembra quella relativa alla differenza tra «limiti» e «libertà». E' questo il perno intorno al quale ruotano le diverse tendenze della critica d'arte contemporanea, per non dire della filosofia contemporanea. Purtroppo oggi siamo ancora molto condizionati da alcuni precetti della critica d'arte idealista, più propriamente crociana, a volte anche interpretata in eccesso alle reali intenzioni originali, particolarmente per quanto riguarda questo settore. E' convinzione diffusa che qualsiasi tipo di limite automaticamente leda la libertà creativa e di conseguenza pregiudichi la possibilità dell'opera d'arte. Questo concetto ha un'immediata ripercussione per l'architettura: infatti notoriamente l'architettura ha un numero notevolissimo di limiti e di condizionamenti, anche volendosi fermare soltanto a quelli di carattere più propriamente tecnico. A voler dire qualcosa su tale problema si dovrebbe però entrare a fondo nella questione della giusta definizione di «arte». E questo non è certamente compito nostro!

Possiamo però notare che proprio nel Rinascimento, con l'affermarsi dell'Umanesimo, tutta la cultura architettonica fu legata a particolari canoni stilistici, tratti dal mondo classico, che furono guardati addirittura come moduli universali di bellezza, unica possibilità nei limiti dei quali fosse realizzabile il «bello». Basti qui ricordare la fioritura di «trattati» di architettura dell'epoca, indice di questa particolare sensibilità in materia. Nessuno penso, oggi negherebbe la validità artistica di una Cappella dei Pazzi o di un San Pietro in Montorio. E giustamente nota l'A. «che il limite causi l'impoverimento è un concetto nostro romantico, vantaggioso per l'artista rinunciatario, ma non lo fu nelle grandi prove dell'arte... Il limite non nega la libertà...».

Franco Morabito

(*) R. CASTIGLIONI: *Il significato dell'architettura*, Ed. Massimo, Milano.